



Agenzia provinciale per i pagamenti

Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi

**DISPOSIZIONI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO**

CAMPAGNA 2019

Riforma della politica agricola comune - Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune



SOMMARIO

1	PREMESSA	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2.1	Normativa comunitaria	2
2.2	Normativa nazionale	3
2.3	Circolari Agea	4
2.4	Normativa provinciale	9
3	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO	9
3.1	Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale	10
3.2	Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto	10
3.3	Superficie della consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale	11
4	MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
4.1	Domanda su strumenti geospaziali (DOMANDA GRAFICA)	14
5	PIANO DI COLTIVAZIONE	16
5.1	Contenuto del piano di coltivazione grafico	16
6	AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ	17
7	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019	18
7.1	Domanda iniziale	19
7.1.1	Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP APPAG	19
7.1.2	Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP APPAG	20
7.2	Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014	20
7.3	Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014	20
7.4	Comunicazione correzione e adeguamento errori palesi della domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014	21
7.5	Domanda di riconoscimento cause forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014	22
7.6	Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)	23
8	TERMINI DI PRESENTAZIONE	24
8.1	Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	25
8.2	Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014	25
8.3	Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014	25
8.4	Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi	26
9	REGIMI DI SOSTEGNO	26
9.1	Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)	28
9.1.1	Condizioni di ammissibilità	29



9.1.2	Applicazione dell'art. 32, del Reg. (UE) 1307/2013 attivazione dei titoli per ettaro ammissibile.....	30
9.1.3	Definizione superfici agricole.....	33
9.1.4	Diritti all'aiuto non utilizzati.....	36
9.1.5	Trasferimento dei diritti all'aiuto.....	36
9.2	Richiesta di accesso alla riserva nazionale.....	37
9.3	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013.....	38
9.4	Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V, del Reg. (UE) n. 1307/2013.....	47
9.5	Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione – Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 e s.m.i.....	50
9.5.1	Misure premi per il Settore latte (art. 20).....	51
9.5.2	Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21).....	54
9.5.3	Bovini macellati.....	56
9.5.4	Misure premi per il Settore ovi-caprino (art. 22).....	57
9.5.5	Misure premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art. 23).....	58
9.5.6	Misure premi per il Settore riso (art. 24).....	59
9.5.7	Misure premi per il Settore barbabietola da zucchero (art. 25).....	59
9.5.8	Misure premi per il Settore pomodoro da trasformazione (art. 26).....	59
9.5.9	Misure premi per il Settore Olio di oliva (art. 27).....	60
9.6	Regime dei piccoli agricoltori, previsto dal titolo V del Reg. (UE) 1307/2014.....	61
9.7	Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (Matrice Prodotto/Intervento).....	63
10	RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO.....	63
10.1	Dichiarazioni relative all'uso del suolo.....	96
11	CONDIZIONALITÀ.....	96
11.1	Scheda di Condizionalità.....	97
12	REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	97
12.1	Limiti minimi.....	98
12.2	Riduzione dei pagamenti.....	98
12.3	Certificato antimafia.....	101
13	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	101
14	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003).....	102
15	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	103
16	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	103
17	RINVIO.....	105
18	ALLEGATI.....	105



1 PREMESSA

I regolamenti UE n. 1306/2013 e n. 1307/2013 disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2015-2020.

Il presente documento dispone le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013. I regimi di sostegno applicati in Italia sono quelli di seguito elencati:

Regime di pagamento base previsto dal Titolo III Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;

Pagamento per le Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previsto dal Titolo III Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013;

Pagamento per i Giovani agricoltori previsto dal Titolo III Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013;

Sostegno Accoppiato previsto dal Titolo IV Capo I del Reg. (UE) n. 1307/2013;

Regime dei Piccoli Agricoltori previsto dal Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell'ambito di uno o più dei regimi di aiuto sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di **“Agricoltore in attività”**. Il requisito di “Agricoltore in attività” in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti diretti. ***Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l'agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda.***

La specifica di tale requisito è rimandata al paragrafo 6.

Il DM 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” stabilisce, all'articolo 12, comma 3 che AGEA, sentiti gli organismi pagatori, definisca il livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica; il DM 12 gennaio 2015, n. 162, “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”, consente inoltre una significativa semplificazione del sistema dichiarativo.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

L'art. 17, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che, a partire dal 2018, tutte le domande debbano essere basate su strumenti geospaziali.

Il medesimo articolo, inoltre, dispone che qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'autorità competente fornisca loro un'alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento, assicurando in ogni caso che le superfici dichiarate siano digitalizzate.

Le disposizioni relative alla predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali sono riportate nella circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 e s.m.i. e nelle Istruzioni Operative di AGEA n. 18 del 20 aprile 2017.

Si riportano, di seguito, i contenuti della normativa unionale e nazionale relativa ai requisiti per l'accesso ai regimi di sostegno indicati, fermo restando che i regolamenti unionali e la normativa nazionale sono il solo riferimento certo nel caso di dubbia interpretazione delle presenti disposizioni



2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Normativa comunitaria

- ✓ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- ✓ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e ss.mm.ii., che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e ss.mm.ii., recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- ✓ Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- ✓ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- ✓ Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- ✓ Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello



minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;

- ✓ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- ✓ Regolamento Delegato (UE) 2018/1784 della Commissione del 9 luglio 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- ✓ Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.
- ✓ Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE – Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

2.2 Normativa nazionale

- ✓ DPR n. 503 del 1° dicembre 1999, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- ✓ Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;



- ✓ Decreto Ministeriale MiPAAF Prot. N.0006344 del 24/11/2016- Aiuto Accoppiato ai sensi DM 6513 del 18 novembre 2014, per i capi bovini macellati appartenenti ad allevamenti aderenti ai sistemi di qualità nazionale o regionale o ad altri sistemi di etichettatura facoltativa;
- ✓ Decreto n. 5604 del 2 ottobre 2017 - Modifica dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 e del 26 febbraio 2015 relativi alle disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- ✓ DM 2490 del 25/01/2017 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
- ✓ Decreto Ministeriale MiPAAF n. 5535 del 28/09/2017 “Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014”;
- ✓ Nota MiPAAF n. 0064408 del 09/08/2017 “Controllo esclusivo del giovane agricoltore”;
- ✓ Decreto Ministeriale MIPAAFT n. 5465 del 7 giugno 2018 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.”
- ✓ Decreto Ministeriale MIPAAFT n. 7839 del 9 agosto 2018 “Modifica del finanziamento del sostegno accoppiato, dall’anno di domanda 2019, relativo alle misure latte bovino e vacche nutrici e all’incremento del sostegno per le misure relative alla coltivazione del riso, della barbabietola da zucchero e del frumento duro.”
- ✓ Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018, – “Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis” - Certificato Antimafia;
- ✓ Decreto Ministeriale MIPAAFT n. 497 del 17.01.2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”

2.3 Circolari Agea

- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 Riforma Politica Agricola Comune – Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali – integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 definizione periodo di riferimento per la diversificazione;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 addendum n.1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014; · Circolare AGEA prot. n.



ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 Riforma PAC 2015- 2020: Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva;

- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015 - Riforma PAC – Art. 52 del Reg. UE N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Facoltativo;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015 - Riforma PAC – Sostegno Accoppiato facoltativo - settore zootecnia;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.176 del 31 marzo 2016 - Riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo - settore zootecnia;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.122 del 01 marzo 2016 – Reg. (UE) 1307/2013 Riduzione dei Pagamenti della Domanda Unica (CAPPING);
- ✓ Circolare AGEA prot. n.2015.36033 del 12 ottobre 2016- Riforma PAC Art. 12 del Reg. (UE) n. 369/2014- Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2016; ·
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.42711 del 04 novembre 2016 - Art. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Disciplina e Controlli per la Campagna 2016;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.14300 del 17 febbraio 2017 – Riforma della PAC- Domanda di Aiuto basata sugli strumenti geospaziali – Domanda Unica di Pagamento per la Campagna 2017;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. 97228 del 20.12.2017 - Riforma PAC – Articolo 12 del Reg. (UE) N. 639/2014 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2017;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 – Procedura per l’acquisizione delle Certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 – Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus).
- ✓ Circolare AGEA prot. n. 49231 del 08.06.2018- Domanda Unica di Pagamento per la campagna 2018 e attuazione del reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. 29058 del 04.04.2018
- ✓ Circolare AGEA prot. n. 9020 del 04.02.2019- Domanda Unica di Pagamento 2019 - integrazioni alle Circolari AGEA prot. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. n. 49231 dell’8 giugno 2018.

Dichiarazione di accesso alla riserva nazionale

- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: CONDIZIONI E MODALITÀ TECNICHE DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.42603 del 4 novembre 2016 – Art. 30 del Reg. UE 1307/2013 – Accesso alla Riserva Nazionale, controlli istruttori.
- ✓ Circolare AGEA prot. n. 49227 del 08.06.2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2018; ·



- ✓ Circolare AGEA prot. n. 99245 del 20.12.2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2018- integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 49227 del 08.06.2018;

Regime dei piccoli agricoltori

- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 - Riforma PAC – Titolo V del Reg. (UE) N. 1307/2013: Regime dei Piccoli Agricoltori;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015- chiarimenti al Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio 2016 - Regime dei Piccoli Agricoltori - integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 E alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. 0025546 del 22 marzo 2017 – Richiami circa la disciplina del Regime dei Piccoli Agricoltori di cui all’art. 61 del reg. (UE) n. 1307/2013;

Giovane Agricoltore

- ✓ Circolare AGEA prot. n. 99290 del 20.12.2018 – Giovane Agricoltore –Modificazioni ed integrazioni alle circolari AGEA prot. 142 del 20 marzo 2015, prot. n. 427 del 29 settembre 2015, prot. 2506 del 16 maggio 2016, prot. n. 49227 e 49231 del 08.06.2018 e revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore.

Agricoltore in attività

- ✓ Agricoltore in attività · Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 - REG. (UE) N. 1307/2013 e REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.428 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – articolo 12 del REG. (UE) N. 639/2014 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU 2015.570 del 23 dicembre 2015;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.39605 del 25.10.2016 - “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni e modificazioni all’Allegato 1 della Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.9282 del 03.02.2017 “REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – Agricoltore in attività- integrazioni alla Circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;



- ✓ Circolare AGEA prot. n. 6100 del 26.01.2018 “Chiarimento verifica requisito Agricoltore in attività”;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. 49236 dell’08.06.2018 - Agricoltore in attività- Reg. (UE) n. 2017/2393 (Regolamento omnibus) e DM del 07 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20.12.2018 – Agricoltore in attività – modificazione ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 49236 dell’08.06.2018.

Piano di coltivazione e criteri mantenimento superfici

- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale”;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 del 20 marzo 2015- Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 N. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - Piano di coltivazione;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 - Oggetto: Riforma PAC – integrazione alla circolare prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 -Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 del 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.161 del 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.0048563 del 22/11/2016 Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU. Prot. Uscita N.0082630 del 30/10/2017 – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;



Titoli

- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli”; -
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.435 del 5 ottobre 2015 - RIFORMA PAC – comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dei titoli attribuiti a norma del REG. (UE) N. 1307/2013;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 - RIFORMA PAC 2015 – 2020: Registro Nazionale Titoli – Domande di trasferimento dei titoli e procedura di pignoramento e pegno di titoli;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49064 del 23/11/2016 – Modificazioni e di integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e alla Circolare AGEA ACIU.2016.19746 del 22 luglio 2016 - Trasferimento dei titoli;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.19746 del 22/07/2016- Chiarimenti e precisazioni relative ai trasferimenti titoli 2016;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.N.0049045 del 23/11/2016, nota tecnica per la risoluzione delle principali anomalie di ricognizione preventiva – Calcolo titoli PAC 2015 -2020;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0060564 del 21/07/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e trasferimento titoli 2017;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0062409 del 31/07/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.0060564 del 21/07/2017 - trasferimento titoli 2017;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU. 0063562 del 04/08/2017 - Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA ACIU. N.0060564 del 21/07/2017 - codifica fattispecie trasferimento titoli;
- ✓ Circolare Prot. AGEA n. 89117 del 21.11.2017 “Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli”;
- ✓ Circolare AGEA prot. n. ACIU. N.0098115 del 27/12/2017 Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli -precisazioni alla circolare AGEA prot. 89117 del 21/11/2017;
- ✓ Circolare AGEA prot. n.0063212 del 30/07/2018, nota tecnica per la risoluzione delle principali anomalie di ricognizione preventiva – Calcolo titoli PAC 2015 -2020.

Sostegno accoppiato

- ✓ Circolare AGEA prot. n. 44438 del 24 maggio 2017 - ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO. DISCIPLINA E CONTROLLI PER LA CAMPAGNA 2017;
- ✓ Circolare AGEA Prot. N. 95272 del 06/12/2018 - Art. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno Accoppiato Disciplina e Controlli per la Campagna 2018;



2.4 Normativa provinciale

- ✓ Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”;
- ✓ Deliberazione della G.P. n. 380 del 9/03/2015 - Definizione delle specificità territoriali nell'ambito delle pratiche di pascolo riconosciute come uso e consuetudine locale;
- ✓ Deliberazione della G.P. n. 978 del 8/06/2015 - Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della Politica Agricola Comune (PAC) nel periodo 2014/2020;
- ✓ Deliberazione della G.P. n. 1122 del 19 ottobre 2018 - Individuazione delle superfici rientranti nelle pratiche locali di pascolamento (PLT) così come definite dal D.M. 26 febbraio 2015;
- ✓ Deliberazione della G.P. n. 1467 del 10 agosto 2018 - Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018.

3 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE ELETTRONICO

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili; in applicazione di tale disposizione, l'aggiornamento del fascicolo aziendale è **la condizione di ammissibilità** per le misure di aiuto basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione della presentazione della domanda unica.

L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale è di norma quello nel cui territorio ricade la sede legale dell'azienda o, nel caso di impresa individuale, la residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA). Un'azienda con una o più Unità Tecnico Economiche localizzate in Regioni diverse può richiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale presso un Organismo pagatore nel cui territorio ricade almeno una UTE. In tale situazione l'azienda deve inoltrare richiesta di costituzione e/o trasferimento di Fascicolo Aziendale all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto nonché ad AGEA Coordinamento. La richiesta deve essere fatta prima della presentazione della domanda unica di pagamento.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato l'interessato) deve costituire o aggiornare il “fascicolo aziendale elettronico” e compilare il piano di coltivazione nella Banca Dati SIAP dell'OP APPAG presso uno dei seguenti soggetti:

- un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), previa sottoscrizione di un mandato;
- gli uffici competenti di Appag.

La costituzione/aggiornamento/chiusura del “fascicolo aziendale elettronico” nella Banca Dati dell'OP APPAG deve essere effettuato presso la sede prescelta, che deve avere in custodia



anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Le spese per la tenuta del fascicolo aziendale sono un onere a carico dell'OP APPAG; tale servizio, pertanto, è completamente gratuito per l'agricoltore.

Nel caso in cui un produttore trasferisca il mandato da un CAA di rappresentanza ad un altro (revoca del mandato e sottoscrizione di un nuovo mandato), è necessario che il CAA di provenienza conservi copia cartacea del fascicolo che ha utilizzato per la presentazione di domande e/o dichiarazioni.

Si rammenta che l'eventuale revoca deve essere formalizzata al CAA entro le scadenze previste nell'apposito manuale vigente di Appag relativo alla gestione del fascicolo aziendale.

Il produttore deve consegnare il fascicolo in originale al CAA cui ha conferito il nuovo mandato.

Gli agricoltori che non abbiano perfezionato tale adempimento, sono tenuti alla consegna della documentazione mancante, così come prevista dalla Circolare di armonizzazione di AGEA Coordinamento n. ACIU.2016.119 del 01/03/2016 e dalla circolare prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017, al fine del completamento del proprio fascicolo aziendale presso l'Ente/Organizzazione dove intendono presentare la domanda unica 2019.

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto MiPAAF n. 162 del 12/01/2015, il CAA a cui è stato conferito il mandato da parte dell'agricoltore (soggetto autorizzato) assume nei confronti dell'Organismo Pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti indicati dall'agricoltore stesso ed utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il CAA acquisisce e conserva le domande uniche presentate dalle imprese agricole debitamente sottoscritte. Inoltre protocolla e archivia tutti documenti allegati ai fascicoli aziendali e alle domande. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento. I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli effettuati da OP, dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea, da AGEA e/o altri autorità di controllo nell'ambito delle loro specifiche competenze.

3.1 Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale

Si ricorda che il DM 12 gennaio 2015, n. 162, ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale. I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nel manuale del fascicolo aziendale predisposto da Appag e negli allegati 1 e 2 alla circolare AGEA Coordinamento N. 0014300 del 17/02/2017 che sostituiscono quelli allegati alla circolare ACIU. 2016.120 del 1° marzo 2016. I CAA hanno l'obbligo di registrare i titoli di conduzione nel Sistema Informativo -. **Le superfici senza un valido titolo di conduzione non potranno essere dichiarate ammissibili per il calcolo degli aiuti della Domanda Unica.** La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuito in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore.

3.2 Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda per l'anno 2019 devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale in data 15



maggio e comunque prima della presentazione della domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni sulle superfici in un fascicolo già costituito, la Domanda è irricevibile.

I titoli di conduzione delle superfici devono essere inseriti nel fascicolo aziendale anteriormente alla sottoscrizione della scheda di validazione referenziata nella domanda unica.

Allo scopo di consentire l'ordinato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità per l'erogazione dell'aiuto, si raccomanda di inserire tali documenti entro 45 giorni dalla data di stipula di ciascun atto, eventualmente specificando se si ritiene di avvalersi della possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale dell'Organismo pagatore Appag presentano le domande uniche di pagamento 2019 secondo le modalità indicate nel presente manuale.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel capitolo 8.

3.3 Superficie della consistenza territoriale dichiarata nel fascicolo aziendale

A partire dalla campagna 2017, la consistenza territoriale, in termini di superfici, riportata nel fascicolo aziendale di ciascuna azienda agricola sarà quella grafica e non quella riportata nel catasto censuario, rimanendo invariato il sistema di identificazione delle particelle e il codice alfanumerico ad esse associato.

La consistenza territoriale viene rappresentate dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda. L'isola aziendale è definita nella circolare AGEA.2016.120 del 1 marzo 2016 come **«Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale»**.

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

La superficie aziendale da utilizzare per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e che costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse, di cui all'articolo 9, comma 3 del DM 162/2015, corrisponde all'area complessiva delle geometrie che identificano l'azienda (isole aziendali) e che il conduttore riconosce, presenti nel SIPA-LPIS e controllate nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, sottoscrivendo la scheda di validazione del proprio fascicolo aziendale.

La proposta resa disponibile dal SIAP relativamente alle geometrie grafiche che identificano l'azienda è una rappresentazione di isole aziendali derivanti dalle particelle catastali i cui identificativi sono riportati nei titoli di conduzione.

Gli identificativi catastali riportati nel particellario del fascicolo aziendale costituiscono il riferimento alla titolarità di conduzione della superficie grafica dichiarata nella domanda geospaziale 2019. Ai fini dei pagamenti degli aiuti varrà la superficie eleggibile dichiarata graficamente da parte dell'agricoltore.

L'agricoltore è tenuto, di conseguenza, a verificare il perimetro grafico dell'isola aziendale proposta dal SIAP e, se del caso, a modificarne i contorni al fine di renderli aderenti alla realtà rappresentata dall'ortofoto sottostante, tramite lo strumento "uso oggettivo", aggiungendo porzioni di territorio condotte ma non riferibili ad una geometria afferente una particella catastale presente nel fascicolo aziendale oppure sottraendo porzioni di territorio non facenti parte della propria azienda.

Il principio dell'uso oggettivo si applica anche nel caso in cui non sia possibile ricondurre una porzione di terreno condotta ad un poligono catastale, utilizzando l'identificativo della particella catastale più prossima.



Qualora dalla proposta di isola aziendale si evidenzino sovrapposizioni interne di geometrie relative a particelle o fogli di mappa, le stesse sono trattate automaticamente come segue ai fini della proposta che il SIAP rende disponibile all'agricoltore.

La prima geometria interna all'isola viene proposta integralmente e, la porzione in sovrapposizione della geometria adiacente viene "ritagliata" ed il processo viene iterato per tutte le geometrie aziendali: laddove si evidenzino una o più sovrapposizioni tra le geometrie delle particelle catastali, le porzioni sovrapposte vengono calcolate una sola volta (fenomeno del c.d. "overlapping"). Anche in questo caso l'agricoltore è tenuto a verificare il suddetto processo ed a convalidarlo, oppure, se del caso, a migliorare il disegno interno dell'isola, in particolare quando la modifica si renda necessaria per la corretto dettaglio del piano colturale grafico, ai fini della richiesta degli aiuti accoppiati o del rispetto del greening.

In tutti i casi, fatto salvo quanto indicato nel successivo capitolo 9 in tema di applicabilità delle sanzioni o riduzioni per differenze scaturenti dall'utilizzo dei nuovi riferimenti grafici per la misurazione della superficie agricola, qualora si evidenzino sovrapposizioni di parti di territorio con isole aziendali condotte da altri soggetti (fenomeno del "supero" della superficie massima ammissibile), si applicheranno le riduzioni o le sanzioni previste dal Reg. UE n. 640/2014 e dagli altri pertinenti Regolamenti comunitari, nonché dalle relative normative nazionali.

Sulla suddetta fattispecie dell'uso oggettivo si richiama il capitolo 3.1 della circolare del coordinamento AGEA 2017 PROT. N. 14300 del 17 Febbraio 2017.

Il valore dell'area ammissibile di ciascuna geometria così determinata, associata al titolo di conduzione tramite l'utilizzo del sistema di identificazione delle particelle e del codice alfanumerico ad esse associato costituirà la superficie grafica da utilizzare ai fini dell'articolo 9, comma 3 del DM 162/2015, ai fini dei successivi controlli nell'ambito del SIGC e dei relativi pagamenti dei regimi a superfici di supporto di entrambi i pilasti della PAC.

Relativamente alle schede di validazione già rilasciate, uno scostamento tra i due metodi di calcolo delle superfici che costituiscono la consistenza territoriale aziendale, inferiore o uguale a 0,1 ha, è da ritenere in tolleranza e non dà luogo a rideterminazione delle geometrie.

4 MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La Domanda Unica è predisposta in coerenza con gli articoli 14, 17, 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 809/2014 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore in attività del richiedente, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Con la domanda unica 2019 è possibile effettuare la conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori ed anche l'eventuale subentro o revoca dallo stesso.

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Organismo Pagatore, rende disponibile al beneficiario o al suo delegato parti della domanda precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione.

La domanda, in particolare, contiene le informazioni individuate all'articolo 14 del reg. UE n. 839/2014:

1. l'identità del beneficiario;
2. i dettagli dei regimi di pagamento diretto cui si riferisce;
3. gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole;
4. ogni informazione certificata o documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime richiesto;



5. dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione.

La domanda viene presentata;

a) tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza; in questo caso la domanda è sottoscritta dal produttore in forma cartacea in presenza di un funzionario del CAA. L'identità del richiedente è accertata dal funzionario del CAA al momento della firma della copia cartacea della domanda, verificando idoneo documento identificativo in corso di validità. Copia di tale documento deve essere acquisita e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo di domanda del produttore.

b) tramite Appag.

Tale modalità è riservata ordinariamente ai produttori che non abbiano conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale ad un CAA nella provincia di Trento (riconosciuto e convenzionato con Appag). I produttori si recano presso gli uffici di Appag (Via G.B. Trener, 3 – TRENTO) i quali, tramite apposito personale autorizzato, provvedono a compilare la domanda.

La domanda è compilata “dall’utente amministratore Appag” su SIAP, solo ed esclusivamente sulla base delle indicazioni ricevute dall’istante, il quale ha l’onere di controllarla. In assenza di anomalie bloccanti la domanda viene portata fino allo stato di ‘presentata’. Procede quindi alla stampa (N.B. deve essere la stampa effettiva, NON quella di prova), e la fa sottoscrivere dal beneficiario/legale rappresentante e corredata della fotocopia di un documento di identità valido del firmatario.

Successivamente alla firma l’utente amministratore procede alla protocollazione della stessa. Si precisa che:

- la presentazione delle domande presso gli uffici di Appag deve avvenire in orario di ufficio e comunque entro il termine ultimo di presentazione stabilito dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

Per il caricamento dei dati di domanda in SIAP il beneficiario non potrà usufruire della consulenza tecnica e/o informatica dei funzionari di APPAG.

APPAG, ed i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate in autonomia dal produttore.

Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda unica deve essere sottoscritta dall’agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell’univocità dell’imputazione della domanda all’agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore sottoscrittore della domanda di aiuto, nonché dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili. La presentazione della domanda entro i termini stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva presentazione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti utilizzati.

E’ esclusa ogni responsabilità dell’Organismo Pagatore ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, e quindi per qualsivoglia motivo, la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti.



4.1 Domanda su strumenti geospaziali (DOMANDA GRAFICA)

Il Reg. (UE) n. 809/2014 introduce l'obbligo di adozione della domanda grafica di aiuto prescrivendo che l'Autorità competente fornisca al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul SIG (Sistema di informazione geografica), che consenta il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle superfici dichiarate. Per questo motivo è stata sviluppata una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica". La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale, la gestione di tali informazioni permette di predisporre un piano di coltivazione grafico con l'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda. Il **Fascicolo Grafico** è quindi composto da due componenti principali:

Consistenza Terreni Grafica (CG): nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale. Queste entità sono generate automaticamente dal sistema a partire dalle particelle condotte (dati del Fascicolo Aziendale) e le relative rappresentazioni geospaziali (dati del GIS).

Piano di Coltivazione Grafico (PCG): nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

L'art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che nell'anno 2019 le domande di aiuto per superficie dovranno essere presentate tramite un'interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle particelle agricole dell'azienda (GIS).

Per la Campagna 2019 viene messo a disposizione degli agricoltori tramite i CAA, uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica. I moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali contribuiranno a prevenire gli errori dei beneficiari all'atto della dichiarazione delle loro superfici agricole, rendendo più efficienti i controlli amministrativi incrociati. Pertanto, tutti gli agricoltori potranno presentare la domanda unica di aiuto utilizzando il modulo di domanda grafica messo a disposizione dall'Organismo Pagatore Appag attraverso il proprio sistema informativo (SIAP).

Attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'OP, è possibile individuare graficamente la consistenza territoriale attraverso la creazione delle "isole aziendali": porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alfanumerico. L'isola aziendale è generata automaticamente mediante la sovrapposizione geometrica delle singole particelle catastali presenti nel SIGC con la "geometria" delle particelle desunte dalle mappe catastali, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate in modo che il beneficiario possa localizzare la porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora si



verifichi una sovrapposizione delle superfici nella consistenza territoriale individuata graficamente tra soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione sarà esclusa dall'ammissibilità.

È possibile che l'agricoltore, nel corso dell'aggiornamento della consistenza territoriale, riscontri problemi di classificazione dell'occupazione del suolo dovuti a:

1. assenza dell'informazione relativa all'occupazione del suolo;
2. errore nel riconoscimento dell'occupazione del suolo;
3. occupazione del suolo cambiata successivamente alla foto di riferimento.

In questi casi è necessario che il titolare del fascicolo aziendale **presenti un'istanza di riesame** relativa alla definizione dei dati di occupazione del suolo. Le superfici oggetto di istanza di riesame saranno ritenute ammissibili successivamente alla definizione dell'esito dell'istruttoria relativa all'istanza stessa. L'eventuale superficie non conforme derivante dall'istanza di riesame contribuirà al calcolo delle riduzioni e delle sanzioni.

Successivamente alla predisposizione della **consistenza territoriale grafica (CG)**, il beneficiario aggiorna il **piano colturale in modalità grafica (PCG)** localizzando e assegnando alle isole aziendali un uso del suolo valido in uno specifico intervallo temporale oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si ribadisce che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Una volta completato il piano colturale grafico, sarà possibile la generazione automatica della **Domanda Grafica** precompilata associando ai diversi usi del suolo i relativi interventi ammissibili a premio individuati tramite la matrice prodotto-intervento valida per la campagna 2019. L'agricoltore, in ogni caso, può apportare modifiche alle informazioni generate automaticamente attraverso l'utilizzo delle funzioni messe a disposizione dallo specifico applicativo.

Considerato che le domande di aiuto per superficie sono presentate tramite un interfaccia basata sul Sistema di Identificazione delle particelle agricole dell'azienda (GIS), ai fini della correttezza delle domande di aiuto l'Organismo Pagatore ha la facoltà di introdurre, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 809/2014, un sistema di «**controlli preliminari**» che includa almeno i controlli incrociati di cui all'art. 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c) del regolamento stesso. I risultati sono comunicati al beneficiario entro un periodo di 26 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda. L'art. 15, paragrafo 2 bis, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce altresì che le modifiche in seguito ai controlli preliminari sono comunicate all'autorità competente al più tardi 35 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda. Tuttavia, se il periodo di 35 giorni di calendario scade prima del termine ultimo per la comunicazione delle modifiche, le modifiche sono comunicate all'autorità competente al più tardi 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche dell'anno di cui si tratta.

E' consentita la presentazione delle domande uniche grafiche, delle domande grafiche di conferma per il regime dei piccoli agricoltori e delle domande di pagamento delle misure a superficie dello Sviluppo Rurale in relazione a tutti i fascicoli aziendali validati, le cui aziende presentino uno scostamento fino a 0,1 ha per ogni domanda ancorché riferita a più regimi di aiuto, ai sensi dell'articolo 18(6) del reg. (UE) n. 640/2014.

I dati/informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda grafica unica devono essere stati dichiarati nel fascicolo aziendale alfanumerico e grafico in data antecedente al 15 maggio 2019 e comunque prima della presentazione della



domanda. In assenza di fascicolo o di dati ed informazioni su cui si fonda la richiesta in un fascicolo già costituito, la domanda grafica unica è irricevibile.

5 PIANO DI COLTIVAZIONE

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

5.1 Contenuto del piano di coltivazione grafico

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione relativa all'uso del suolo dichiarato e rilevato nell'anno precedente.

Ai fini della presentazione della domanda unica, in determinate condizioni, i beneficiari hanno la possibilità di dichiarare gli usi in maniera semplificata.

Ad esempio, il beneficiario che abbia meno di 10 ettari di seminativo è esentato dagli obblighi di diversificazione delle colture ed EFA.

In assenza di un sostegno accoppiato facoltativo, o di superfici a prato permanente, o di obblighi informativi legati ad altra tipologia di procedimento basato sulle superfici, non è necessario che dichiarare i dettagli delle colture.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

- 1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante. Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").
- 2) Dichiarare la superficie:
 - a) sulla base della "superficie calcolata" il beneficiario deve:
 - confermare la stessa, o;
 - rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1).

La "**superficie calcolata**" dal sistema e confermata dal beneficiario è considerata come la "**superficie dichiarata**".

- 3) Aggiunta di informazioni.

Nel caso in cui le diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguono sulla stessa area (ad esempio ortive, o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

La dichiarazione di EFA come poligoni deve essere eseguita in modo simile. Per quanto riguarda gli alberi isolati si applicano i fattori di conversione per la valutazione in m²; per quanto riguarda le EFA in cui si applicano i fattori di ponderazione, la "superficie calcolata" viene determinata moltiplicando il fattore di ponderazione per l'area del poligono (cfr. Tabella Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d'interesse ecologico di cui all'art. 12, comma 1, del DM 26 febbraio 2015, come modificato dal DM 5604 del 2 ottobre 2017).



6 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell'ambito di uno o più dei regimi di aiuto sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di "Agricoltore in attività".

Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda di aiuto e cioè al momento in cui l'agricoltore esegue tale adempimento e non alla data ultima di presentazione della domanda.

La qualifica di agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9, paragrafo 3 bis del Reg. (UE) n. 1307/2013, dall'art. 3 del DM del 7 giugno 2018 n. 5465, dall'art. 1 del DM 9 agosto 2018 n. 7839 e dalla Circolare Agea Coordinamento prot. n. 99157 del 20.12.2018.

Sono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della Domanda Unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola.

Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola senza partita IVA in quanto residenti in territori extra-doganali, il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione dell'azienda in un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.

Per il riconoscimento dell'agricoltore in attività i requisiti di iscrizione all'INPS e il possesso della partita IVA in campo agricolo non sono richiesti alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito, nell'anno precedente, pagamenti diretti per un ammontare massimo di:

- a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi regolamentazione dell'Unione europea;
- b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.

E' considerata "attività agricola":

1. **la produzione, l'allevamento o la coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. **il mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
3. **lo svolgimento di un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali),



caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale.

L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti sulle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014 e **sulle superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UB) per ettaro.

Il rapporto UB per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo. Ai fini della pratica del pascolamento le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti:

- un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni;
- un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UB) per ettaro di pascolo permanente e per anno.

Per le superfici a pascolo situate in Provincia di Trento, la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 978 del 06.06.2015, ha previsto un periodo minimo di pascolamento pari a 60 giorni (o 30 giorni nel caso di pascolamenti con greggi o vicapriini transumanti).

7 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019

E' indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica



della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

3. *'Comunicazione di ritiro di domanda di aiuto ai sensi art. 3 del Reg. UE 809/2014'*, nel caso in cui si intenda revocare la domanda precedentemente presentata, in tutto o in parte; in tal caso occorre indicare il numero della domanda che si intende revocare.
4. *'Comunicazione per forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
5. *'Comunicazione per cessione aziende ai sensi art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014'*
6. *'Comunicazione di correzione e adeguamento errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014'*

Attenzione: qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo art. 3 del Reg. UE 809/2014, “Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. [...] Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze”.

A tale scopo, Agea ed Appag provvede a comunicare il completamento dei controlli amministrativi. Conseguentemente, non saranno autorizzate revoche successive alla predetta comunicazione, né potranno essere prese in considerazione eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014.

7.1 Domanda iniziale

In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'OP APPAG rende disponibile al richiedente o al suo delegato la compilazione della domanda, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto e potrà, se del caso, integrarla o modificarla.

Il produttore può fare la presentazione :

- sul portale www.siap.provincia.tn.it, con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;
- presso la sede dell'OP Appag. sempre tramite il portale Siap avvalendosi di un “utente amministratore” funzionario di Appag.

In relazione all'obbligo di presentazione del 100% delle domande basate su strumenti geospaziali, le domande presentate su carta sono irricevibili.

7.1.1 Agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP APPAG

Gli agricoltori che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA cui hanno anche conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, troveranno le procedure, ivi compresa la



modulistica rilasciata dal SIAP, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAP (www.siap.provincia.tn.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAP.

7.1.2 Agricoltori che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP APPAG

Fermo rimanendo quanto previsto dal precedente paragrafo 3 in merito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo, l'azienda agricola che non ha delegato il CAA alla presentazione della domanda può presentare la domanda stessa direttamente presso APPAG.

7.2 Modifica della domanda iniziale ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi o aggiungere singole parcelle agricole, nel rispetto dei requisiti previsti dal regime di pagamento diretto – art. 72 Reg UE 1306/2014 - e purché risultino già dichiarati nella domanda unica.

La domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

La domanda di modifica può essere presentata solo ed esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) aggiungere singole particelle agricole non dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie, anche associate alla prima assegnazione dei corrispondenti titoli all'aiuto;
- b) apportare modifiche riguardanti le destinazioni d'uso o regime di aiuto richiesto, in relazione alle particelle agricole già dichiarate nella domanda iniziale;
- c) apportare modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- d) modificare o aggiungere i codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ed ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- e) aggiungere la richiesta di accesso alla riserva nazionale.

Nel caso in cui l'Organismo Pagatore abbia comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o che è in previsione un controllo in loco, le modifiche non sono ammissibili con riferimento alle particelle agricole che presentano inadempienze.

7.3 Comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014

È possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'Organismo pagatore competente e/o dall'Agea dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle anomalie riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore con la presente comunicazione hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

La comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata.



Gli agricoltori che hanno conferito mandato a un CAA possono presentare una comunicazione di ritiro della domanda presso il CAA stesso.

Il CAA provvederà ad inserire i dati della comunicazione, mediante appositi moduli, direttamente tramite il portale SIAP (www.siap.provincia.tn.it) e a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione rilasciata dal sistema SIAP.

Gli agricoltori che non hanno conferito mandato a un CAA possono presentare domanda di ritiro della domanda presso l'Organismo pagatore APPAG.

Si evidenzia che una comunicazione di ritiro della domanda, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- 1) cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale o di modifica ai fini dei regimi di aiuto con indicazione della superficie, anche per la prima assegnazione dei diritti d'aiuto;
- 2) riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- 3) rinuncia alla richiesta di accesso alla riserva nazionale;
- 4) rinuncia alla richiesta dei regimi:
 - degli aiuti previsti dal titolo III del regolamento (CE) n. 1307/2013 in riferimento ai titoli all'aiuto;
 - degli aiuti previsti dall'art. 52, titolo IV del regolamento (CE) n. 1307/2013 in riferimento al sostegno accoppiato;
- 5) cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ed ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari.

Attenzione:

Qualora la comunicazione di ritiro della domanda ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nel paragrafo 8.

7.4 Comunicazione correzione e adeguamento errori palesi della domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 809/2014

Una domanda di aiuto può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti giustificativi forniti dal beneficiario.

I documenti giustificativi devono essere recapitati al seguente indirizzo PEC:

appag@pec.provincia.tn.it

APPAG effettua una istruttoria amministrativa finalizzata a verificare la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria di APPAG le domande possono essere modificate a seguito di riconoscimento di errore palese purché il produttore si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata.



7.5 Domanda di riconoscimento cause forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, il richiedente può presentare domanda di modifica, indicando il numero della domanda oggetto di comunicazione. L'art. 4, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014 dispone che: «Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale [...] I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo».

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere notificati per iscritto all'APPAG, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, al seguente indirizzo: **appag@pec.provincia.tn.it** o **presentate in forma cartacea al protocollo presso gli Uffici periferici del Servizio agricoltura di riferimento.**

La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1306/2014, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
- 2) scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 con l'indicazione della linea ereditaria; nel caso di coeredi:
- 3) delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000 sul possesso della P.IVA del richiedente;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore o Nomina curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole:

- 1) certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
- 2) atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario;

c) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda:

- 1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

- 1) provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizootia che colpisca la totalità o parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore:



- 1) provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati all'evento.
- f) **l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda** se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda:
 - 1) Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del DPR 327/2001.

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni alle fattispecie e) si intendono già effettuate alla BDN e verranno prese opportunamente in considerazione da APPAG ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda unica di pagamento.

Se è accertata la causa di forza maggiore l'agricoltore continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale. Inoltre, se l'infrazione dovuta a tali cause di forza maggiore o a tali circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non è applicata la riduzione corrispondente.

Non sono autorizzate modifiche alle domande per le quali APPAG ha effettuato la liquidazione dell'aiuto anche parziale.

7.6 Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Di norma il pagamento della domanda viene riconosciuto all'agricoltore che conduce i terreni alla data del 15 maggio.

Se l'azienda viene ceduta nella sua totalità ad un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all'azienda ceduta.

Non è erogato nessun aiuto anche qualora:

- una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto;
- un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore ad un altro agricoltore dopo l'avvio delle operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto, ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari.

Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente: in tal caso nessun aiuto è versato al cessionario.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato all'agricoltore cessionario se:

- l'agricoltore "cessionario", acquisisce a vario titolo un'azienda nella sua totalità da un altro agricoltore "cedente", successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una DU;
- l'agricoltore "cessionario" presenta una specifica domanda di Domanda di modifica per cessione dell'azienda per chiedere il pagamento dell'aiuto, ed è tenuto a informare APPAG della cessione entro 15 giorni dalla registrazione dell'atto di cessione o comunque entro il termine ultimo di pagamento della campagna di riferimento della domanda, inviando la documentazione probante al seguente indirizzo:

appag@pec.provincia.tn.it

- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto e/o sostegno.

La DU di modifica a seguito della cessione dell'azienda, deve essere compilata riportando le superfici dichiarate nelle singole tipologie di utilizzo nella DU iniziale o nell'ultima DU attiva del cedente o del *de cuius*.

La suddetta domanda di rettifica può essere presentata anche nel caso in cui avvenga una trasformazione da ditta individuale a società o viceversa.

La documentazione probante, per ciascun caso specifico viene di seguito riportata:

- a) eredità:



- 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di decesso del titolare ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - 2) scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 con l'indicazione della linea ereditaria; nel caso di coeredi;
 - 3) delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
 - 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000 sul possesso della P.IVA del richiedente;
- b) acquisto, donazione e affitto:
- 1) copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
 - 2) copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente.

Non sono autorizzate modifiche alle domande per le quali APPAG ha effettuato la liquidazione dell'aiuto anche parziale.

La responsabilità, da un punto di vista della irrogazione di sanzioni, del rispetto degli impegni previsti dalle linee di aiuto attivate nella DU, ivi inclusa la condizionalità, viene attribuita al soggetto a cui verrà riconosciuto il diritto all'aiuto. Si ribadisce che eventuali infrazioni/irregolarità compiute nel periodo di gestione del cedente saranno amministrativamente attribuite al cessionario in sede di pagamento della Domanda unica.

8 TERMINI DI PRESENTAZIONE

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, la Domanda Unica deve essere presentata entro il 15 maggio.

Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2019 sono:

- a) domanda iniziale: **15 maggio 2019**;
- b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2019**;
- c) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione da parte dell'Organismo pagatore dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella domanda e comunque non oltre il **31 ottobre 2019**;
- d) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **31 ottobre 2019**.
- e) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il **31 ottobre 2019**;
- f) comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014: devono essere presentate non oltre il **31 ottobre 2019**.



La data di presentazione della domanda all'OP APPAG è attestata come di seguito indicato:

- ✓ tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola: la data di trasmissione tramite il portale SIAP, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione, certifica la data di presentazione della domanda;
- ✓ direttamente dall'OP APPAG per coloro che non sono assistiti da un CAA: la data di protocollazione al portale SIAP, certifica la data di presentazione della domanda;

8.1 Presentazione tardiva - domanda unica iniziale

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **10 giugno 2019** (così definito in quanto il termine corretto del 9 giugno è festivo e quindi prorogato il primo giorno lavorativo successivo). In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato **dell'1%** per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto è decurtato per un importo pari al **3%** per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2019** sono **irricevibili**.

Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **10 giugno 2019** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

8.2 Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del reg. (UE) 809/2014, oltre il termine del **31 maggio 2019**, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2019**.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2019**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

8.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità da parte di Agea o Appag sono irricevibili.



8.4 Sistema dei controlli preliminari senza l'applicazione delle sanzioni – domande di modifica di correzioni degli eventuali errori amministrativi

La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares(2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del “considerando” n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e poggi sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.

Al capitolo 3.2 della circolare di coordinamento AGEA 2017 PROT. N. 14300 del 17 Febbraio 2017, è stata prevista la possibilità di applicare la procedura cosiddetta “controlli preliminari” di cui all'articolo 15(2 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 dove rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:

- a) 29(1)(a,) del R. n. 809/2014, (doppio finanziamento aiuto/sostegno);
- b) 29(1)(b) del R. n. 809/2014, (esistenza diritti all'aiuto);
- c) 29(1)(c) del R. n. 809/2019, (parcella agricola);
- d) 29(1)(d),(e),(f),(g) del R. n. 809/2014, altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.

L'elenco dei controlli preliminari con l'indicazione della tempistica del controllo rispetto alla presentazione della domanda iniziale unica grafica è stabilito nell'allegato alla circolare di coordinamento AGEA 2017 PROT. N. 14300 del 17 Febbraio 2017.

Pertanto, i risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2018. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg. di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 15 maggio 2018, comunque non oltre la data del 19 giugno 2018.

9 REGIMI DI SOSTEGNO

L'art. 72 del Reg. UE 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. UE 1307/2013.

La domanda unica di pagamento 2019 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

1) Regime di pagamento di base, previsto dal Titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:

Accesso alla riserva nazionale;

Richiesta di attivazione dei titoli posseduti.

2) Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013:

diversificazione delle colture;

mantenimento del prato permanente esistente;



possesto di un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

- 3) **Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V del Reg. (UE) n. 1307/2013**
- 4) **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013, istituito dal DM 18 novembre 2014 e s.m.i. , disciplinato dal DM del 7 giugno 2018 n. 5465 e DM del 9 agosto 2018, prot. n. 7839 per le seguenti misure:**

Settore zootecnia bovina da latte

- Bovini da latte (art. 20, comma 1 DM 5465)
- Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 6 DM 5465)
- Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 9 DM 5465)

Settore zootecnia bovina da carne

- Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1 DM 5465)
- Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3 DM 5465)
- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5 DM 5465).
- Bovini macellati (art. 21 , comma 7 e 9 DM 5465)
di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi;
di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura;
di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità;
di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;
di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012

Settore zootecnia ovi-caprina:

- Agnelle da rimonta (art. 22, comma 1 DM 5465);
- Capi ovini e caprini IGP macellati (art. 22, commi 6 e 7 DM 5465);

Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23 commi, 1-5-9-13 DM 5465):

- Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
- premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);

Settore riso (art. 24 DM 5465);

Settore barbabietola da zucchero (art. 25 DM5465);

Settore pomodoro da industria (art. 26 DM5465);



Settore olio di oliva (art. 27):

- superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1 DM 5465)
- superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3 DM5465)
- superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 5-6)

L'art. 20, par. 1, comma 2 del reg. UE 809/2014 stabilisce che «*Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013*».

5) Regime dei piccoli agricoltori, previsto dal titolo V del Reg. UE 1307/2014 e titolo V del DM 5465

6) Ulteriori regimi di aiuto: Aiuto de minimis per il grano duro

In attuazione del D.M. n. 11000 del 02/11/2016 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28/11/2016, che ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del D.L. del 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, viene concesso un aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro. L'Organismo Pagatore AGEA è competente all'erogazione di tale aiuto.

9.1 Pagamento di base (Reg. (UE) 1307/2013)

Il regime di pagamento di base, normato dal Titolo III sez. I del Reg. (UE) n. 1307/2013, è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori introdotta dalla riforma della PAC. Possono beneficiare del regime di pagamento di base gli agricoltori che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. detengono diritti all'aiuto ottenuti a norma dell'art. 24 del Reg.(UE) 1307/2013 – Prima assegnazione dei diritti all'aiuto;
2. ottengono diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013 - Riserva nazionale;
3. ottengono diritti all'aiuto a norma dell'art. 34 del Reg.(UE) 1307/2013 – Trasferimento di diritti all'aiuto.

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2019, devono essere oggetto di una "richiesta di trasferimento" perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento 2019 (15 maggio o, se presentata tardivamente, entro il 10 giugno 2019).

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi,



rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013 (art. 7, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513).

9.1.1 Condizioni di ammissibilità

Ciascun titolo può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall' art. 32, paragrafi 2 e 4 del Reg. (UE) 1307/2013 e dal DM 18 novembre 2014, n. 6513, contenente *Disposizioni riguardanti l'aiuto di base*.

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del Reg. CE 1307/2013, per **ettaro ammissibile** si intende:

1. qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole.

L'articolo 9(6) del DM 7 giugno 2018 n- 5465 stabilisce che sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, di svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni:

- a. non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b. non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c. consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- a. **non** risponde più alla definizione di "**ettaro ammissibile**" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;
- b. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto **di imboscamento** a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c. per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.



Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto è fissata in **cinquemila (5.000) metri quadrati** ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg UE 1307/2013.

L'art. 5, comma 1, del DM 5465 stabilisce che ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, **la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.**

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I titoli attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.

Per la coltivazione della canapa ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7 Reg. UE 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul sito www.agea.gov.it;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del reg. UE 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. UE 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, **le etichette devono essere trasmesse all'OP Appag** entro il 30 giugno 2019.

Per la canapa seminata dopo il 30 giugno è consentito consegnare le etichette delle sementi certificate utilizzate per la semina entro il termine ultimo del 1° settembre di ciascun anno di domanda.

9.1.2 Applicazione dell'art. 32, del Reg. (UE) 1307/2013 attivazione dei titoli per ettaro ammissibile

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) si intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida.



La superficie a bosco ceduo a rotazione rapida, in particolare, è ammissibile ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. a) del reg. UE 1307/2013 e dalle disposizioni applicative nazionali se:

1. è coltivata e non naturale;
2. le specie corrispondono a quelle indicate all'art.2(1), lettera c) del DM 18 novembre 2014;
3. il turno di taglio è al massimo di 8 anni.

Prati permanenti

Per le superfici a ***prato permanente***, ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le ***superfici agricole mantenute naturalmente*** sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015 prot. 180, nei casi in cui le superfici soggiacciono a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione all'Organismo di coordinamento, entro il termine previsto dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda.

In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici agricole mantenute naturalmente sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nella seguente tabella:

Altitudine prati permanenti naturalmente mantenuti

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m.
Appennini	1700 metri s.l.m.

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 5465, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui dall'art. 13 del DM del 26 febbraio 2015 n. 1420.



Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM 18 novembre 2014 e s.m.i. e il DM 26 febbraio 2015 e le circolari ministeriale di chiarimento specificano alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse.

I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo (cfr. paragrafo 3, lettera T della circolare ACIU.2015.141).

Qualora l'attività agricola indicata nel piano di coltivazione sia il pascolo, l'attività si ritiene correttamente svolta solo nel caso in cui gli animali siano detenuti dal richiedente stesso; tale informazione viene desunta direttamente dalla BDN (articolo 2(4) del DM 26 febbraio 2015).

Tuttavia, nel caso di zone nelle quali il pascolamento di terzi è riconosciuto come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma (Deliberazione della G.P. n. 380 del 9/03/2015) sul cui territorio è ubicato il pascolo, tale pratica è ritenuta ammissibile (articolo 2(5) del DM 26 febbraio 2015). I capi in questione devono essere associati al codice pascolo del richiedente e tale informazione deve essere desumibile dalla BDN di Teramo.

Le superfici sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali ai sensi dell'art. 7, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 7, comma 9, lett. d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513, si ritengono correttamente mantenute esclusivamente attraverso lo svolgimento dell'attività di pascolamento, nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM. Le superfici a pascolo magro per le quali l'agricoltore dichiara di effettuare il pascolamento si ritengono correttamente mantenute se il pascolamento è svolto nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o delle specifiche disposizioni regionali eventualmente adottate, modificative dei criteri fissati dal citato DM.

Per tutte le altre superfici, la mancata esecuzione della specifica attività di mantenimento dichiarata dall'agricoltore non determina automaticamente l'esclusione dall'ammissibilità, ma è necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate, effettuate conformemente alla disciplina vigente per l'attività concretamente eseguita, abbiano comunque soddisfatto l'obbligo di mantenimento previsto.

Analogamente, qualora dal controllo si riscontri il buono stato della superficie, secondo quanto riportato nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015, la dichiarazione di mancata esecuzione di una qualsiasi attività di mantenimento effettuata dal richiedente deve intendersi superata, a condizione che l'attività di mantenimento concretamente svolta sia stata eseguita nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa.

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1) Per le superfici seminabili e le colture permanenti:

a) che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

2) Per le superfici seminabili e i prati permanenti per i quali è stata dichiarata un'attività di pascolamento:

a) verifica che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN anteriormente all'inizio del pascolamento; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 5, del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN;



b) verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione degli allevamenti (i parametri di riferimento sono riportati nella circolare ACIU.2015.569 e s.m.i.)

b1) nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi:

I pascoli intraziendali sono costituiti dalle superfici pascolate site nell'ambito del comune ove è ubicato l'allevamento o nei comuni limitrofi per i quali non è previsto l'obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi.

A partire dalla campagna 2018, qualora l'allevamento sia ubicato nel comune delle superfici pascolate o nei comuni limitrofi, la verifica del carico UBA/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate.

Restano ferme le altre disposizioni della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni;

b2) in comuni non limitrofi alle superfici pascolate:

l'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN.

Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora l'agricoltore abbia superfici ricadenti in più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, dei criteri fissati dalla normativa nazionale.

L'applicazione degli esiti del controllo sui criteri di mantenimento delle superfici fa parte dell'istruttoria della domanda unica. Tuttavia, l'esito del controllo eseguito con riferimento alle misure del primo pilastro produce effetti anche per le misure a superficie previste nell'ambito del secondo pilastro e viceversa.

Per «ettaro ammissibile» ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, lett. b) si intende *qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003:*

Imboschita a norma:

dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma:

degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 4 del Reg. UE 1307/2014 sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

9.1.3 Definizione superfici agricole

L'art.4, comma 1, lettera e) del reg. UE 1307/2013, definisce la "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata **da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti.**

Seminativo



L'art.4, comma 1, lettera f) del reg. UE 1307/2013 e s.m.i, definisce seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

Il seminativo ricomprende dunque:

- i. qualunque terreno utilizzato per le coltivazioni agricole annuali
- ii. il terreno utilizzato per coltivazioni agricole sommerse
- iii. la superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo
- iv. erba o altre piante erbacee da foraggio
- v. gli elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi, ai sensi dell'art. 9, par. 2 del reg. UE n. 640/2014 (cfr. l'Allegato I al DM n. 5604 del 2 ottobre 2017)
- vi. superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Si precisa che le superfici elencate nei precedenti punti iii e iv, se occupano il terreno per almeno cinque anni divengono permanenti secondo la definizione dell'articolo 4, comma 1, lettera h) del regolamento UE n. 1307/2013 e sm.i.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 45(2) del reg. UE n. 639/2014, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire un'area di interesse ecologico rimangono terreni a seminativo.

Prati permanenti e pascoli permanenti

L'art.4, paragrafo 1, lettera h) del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., definisce prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. e), del DM n. 5465/2018 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 640/2014 si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare:

- 1) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento (DM 5465/2018, art. 5, comma 2, lett. a);
- 2) l'ottanta per cento della superficie a prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento (DM 5465/2018, art. 5 comma 2, lett. b);
- 3) il cinquanta per cento della superficie a prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento (DM 5465/2018, art. 5, comma 2, lett.c);



- 4) il trenta per cento della superficie con tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali. La percentuale di ammissibilità è elevata al cinquanta per cento nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio, coprono oltre il cinquanta per cento della superficie (DM 5465/2018, art. 5, comma 2, lett. d).

È stata introdotta l'aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più. Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione quando si indica il tipo di semina. Si precisa che la pratica dell'aratura è compresa nel tipo di semina tradizionale. L'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, non possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente. Nonostante le definizioni di cui alle lettere f) "seminativo" e h) "prato permanente" dell'art.4, paragrafo 1 del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h). Colture permanenti L'art.4, comma 1, lettera g) del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., definisce colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida. Ricomprendono, dunque:

i. colture arboree

ii. colture erbacee/arbustive (sono comprese colture quali asparago e carciofo)

iii. vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: - vivai viticoli e viti madri di portainnesti, - vivai di alberi da frutto e piante da bacche, - vivai ornamentali, - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

iv. bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola.

E' necessario mantenere qualsiasi superficie agricola aziendale in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Qualora l'agricoltore dichiari di non effettuare alcuna pratica di mantenimento le superfici stesse saranno ritenute "potenzialmente" agricole e non potranno beneficiare di qualunque altro aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda sono considerate come SAU e restano soggette all'applicazione delle regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013.



La dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari (art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 1306/2017 e DM 5465/2018, art. 5, comma 1).

Precisazioni

Nel caso in cui, su una parcella, una coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli. Questo è il caso, ad esempio, delle specie appartenenti alla famiglia delle “Leguminose”, quali trifoglio ed erba medica. Tali specie possono essere coltivate in purezza o come miscugli.

Se coltivate in purezza, le Leguminose sono classificate come seminativi e non nella categoria “erba e altre piante erbacee da foraggio”, dal momento che esse non si rinvergono in purezza nei pascoli naturali. Quando specie appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come “erba e altre piante erbacee da foraggio”.

Nel caso in cui altre specie erbacee s'introducono spontaneamente (auto-semina) in una parcella inizialmente seminata con una coltura in purezza (ad esempio una leguminosa o una coltura da seme), la superficie va ancora dichiarata come seminativo fino a quando la quantità di queste piante spontanee è marginale (cioè non eccedono la quantità ritrovabile sulla base delle normali pratiche di coltivazione nell'area interessata).

Le superfici coltivate con specie che appartengono alla famiglia delle Graminacee, come il mais da foraggio, l'orzo, l'avena e il triticale, seminate in monocoltura, devono essere sempre classificate come seminativo; questo è dovuto al fatto che queste specie, come colture in purezza, sono normalmente coltivate per la granella o mangime, per consumo sia umano che animale, e non sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali. Anche se tali specie possono essere incluse nei miscugli per prati e pascoli, non sono aderenti alla definizione di erba, poiché queste piante sono normalmente seminate come monocoltura e non in miscuglio e perciò non rientrano nella definizione di “erba e altre piante erbacee da foraggio” secondo l'art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013.

9.1.4 Diritti all'aiuto non utilizzati

I diritti all'aiuto non attivati a norma dell'art. 32 del reg. UE 1307/2013 per un periodo di due anni sono riversati alla riserva nazionale, salvo cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

9.1.5 Trasferimenti diritti all'aiuto

Ai fini del trasferimento titoli a norma degli art. 34 del reg. UE 1307/2013 e art. 25 del reg. UE 639/2014 si rimanda alla circolare AGEA n. 89117 del 21.11.2017 “Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli” e s.m.i. Con riferimento a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni in materia di trasferimento titoli si precisa che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2019, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2019, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 10 giugno 2019 per tramite del Caa mandatario.



9.2 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

L'agricoltore può accedere alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti utilizzando le fattispecie stabilite dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013 e dall'art. 10 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e di seguito riportate:

- A - Giovane agricoltore (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell'articolo 28 del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM;
- B - Nuovo agricoltore (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, dell'articolo 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 10, comma 2 del DM;
- C - Abbandono di terre (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 4 del DM;
- D - compensazione di svantaggi specifici (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 6 del DM;
- F - assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 10, comma 2 del DM del 7 giugno 2018, n. 5465).

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro, le persone fisiche di età compresa tra diciotto e sessantacinque anni e le persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessantacinque anni.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie B).

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la C e la F, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle specifiche fattispecie, sono contenute nel DM del 7 giugno 2018 n. 5465. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti.

L'intenzione di richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica di pagamento.

La richiesta di accesso alla riserva nazionale sarà ritenuta completa e valida solo con la presentazione, da parte del beneficiario, della dichiarazione integrativa (DAR). Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale sono specificate nella Circolare AGEA Coordinamento n. 0049227 del 8 giugno 2018: "Condizioni e modalità tecniche di Accesso alla Riserva Nazionale a partire dalla campagna 2018" e s.m.i..

L'agricoltore interessato deve obbligatoriamente richiedere l'accesso nella domanda unica.

Inoltre, a decorrere dalla campagna 2019, **la dichiarazione integrativa contenente le informazioni di dettaglio necessarie alla corretta esecuzione dei controlli istruttori deve essere presentata in ogni caso, entro la scadenza prevista per la presentazione, anche tardiva, della domanda unica**, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente. Al riguardo, si precisa che la dichiarazione integrativa può costituire un quadro specifico della domanda unica o un modello separato.



9.3 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III, del Reg. (UE) n. 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture;**
- b) mantenere il prato permanente esistente; e**
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola (EFA)**

Le pratiche agricole sopra menzionate devono essere rispettate congiuntamente, salvo nel caso di presenza di soli prati permanenti e nei casi di esonero previste dal regolamento. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'art. 29 Reg. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica, hanno diritto ipso facto al pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per la parte di azienda per la quale si pratica agricoltura biologica.

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Ai sensi dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, del Reg. (UE) n. 639/2014, al fine di evitare doppi finanziamenti, l'importo da dedurre è calcolato con riferimento al pagamento di inverdimento su base individuale.

A partire dal 2016 sono state recepite le indicazioni unionali relative al mantenimento dei prati permanenti.

In accordo alla definizione fornita all'art. 4, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le piante da foraggio possono essere classificate come "erba e altre piante erbacee da foraggio" seguendo l'art. 4(1)(i) del medesimo regolamento che riguarda tutte le piante erbacee tradizionalmente rinvenute nei pascoli naturali o normalmente incluse nei miscugli di semi per pascoli e prati.

Nel caso in cui, su una parcella, una coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli. Questo è il caso, ad esempio, delle specie appartenenti alla famiglia delle "Leguminose", quali trifoglio ed erba medica. Tali specie possono essere coltivate in purezza o come miscugli.

Se coltivate in purezza, le Leguminose devono essere classificate come seminativi e non nella categoria "erba e altre piante erbacee da foraggio", dal momento che esse non si rinvergono in purezza nei pascoli naturali. Quando specie appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come "erba e altre piante erbacee da foraggio".

Sono considerate automaticamente adempienti le aziende biologiche; qualora l'azienda agricola abbia una unità dedita alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening (art. 43(11) del Reg. UE n. 1307/2013) e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale.

Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda.



In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- b. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c. colture a perdere per la fauna;
- d. lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;
- e. lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
- f. lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.

Le specie di colture azotofissatrici sono quelle indicate nell'Allegato III del DM n. 5604 del 2 ottobre 2017. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.”

A partire dalla dichiarazione 2018:

- ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente;
- ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'Allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE. ;
- ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 ter, del Reg. (UE) n. 639/2014, l'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato sulle superfici a riposo e coltivate con colture azotofissatrici dichiarate come Aree di Interesse Ecologico. Per utilizzo di prodotti fitosanitari si intende anche la concia delle sementi utilizzate.

Si precisa inoltre che il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari:

per le colture azotofissatrici è limitato al ciclo vegetativo della pianta compreso tra la semina e la raccolta;

per la messa a riposo si applica per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 giugno.

A) Diversificazione colturale - art. 44 Reg. (UE) 1307/2013

La diversificazione delle colture si applica alle aziende agricole che hanno superfici a seminativo superiori a **10 ettari**. Per diversificazione si intende la presenza contemporanea di due o più colture nell'azienda a seconda della superficie a seminativi:

1. se i seminativi dell'agricoltore occupano **dai 10 ai 30 ettari**, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi devono esserci almeno due colture diverse. La coltura principale non deve superare il 75% dei seminativi;



2. se i seminativi dell'agricoltore occupano **oltre 30 ettari**, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi devono esserci almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare più del 95% dei seminativi. Quindi la terza coltura deve coprire almeno il 5%.

Sono obbligate a diversificare le colture le aziende che hanno seminativi **per più di 10 ha** e non sono interamente investiti a colture sommerse.

Su tali seminativi vi devono **essere almeno due colture diverse** e la coltura principale non supera il 75% di detti seminativi.

L'art. 3, punto 8), del Reg. (UE) n. 2017/2393 ha modificato l'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In particolare, se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse, **vi devono essere almeno tre colture diverse** e la coltura principale non deve occupare più del 75 % della superficie e la somma delle due colture principali non deve essere superiore al 95 % di tali seminativi.

Detti limiti massimi, **fatto salvo il numero di colture richieste**, non si applicano alle aziende qualora:

- l'erba o le altre piante erbacee da foraggio **o**
- i terreni lasciati a riposo **o**
- investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale

occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da:

- erba o altre piante erbacee da foraggio **o**
- terreni lasciati a riposo.

Condizioni di deroga

L'obbligo di diversificazione si considera soddisfatto nei seguenti casi:

1. l'azienda è biologica sul 100% dei seminativi;
2. la superficie a seminativo è inferiore a 10 ettari (o i seminativi non biologici dell'azienda sono inferiori a 10 Ha);
3. i seminativi sono interamente investite a colture sommerse (riso) per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale;
4. almeno il 75% dei seminativi è occupato da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo;
5. almeno il 75% dei seminativi sono utilizzati per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
6. almeno il 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a



colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

7. i seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi hanno tutti una coltura diversa rispetto a quello dell'anno precedente.

Si precisa che per “colture diverse” si intende:

- a. colture appartenenti a generi botanici differenti;
- b. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c. terreni lasciati a riposo;
- d. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

Nei seminativi sono inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio protetti dalla condizionalità che sono adiacenti o insistono sui seminativi.

La Circolare AGEA n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 ha definito che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è quello compreso **tra 1 aprile e il 9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda.

Il calcolo delle quote delle diverse colture si effettua prendendo in considerazione le colture seminate o coltivate nel periodo di riferimento, che rappresenta la parte più significativa del ciclo colturale, comprendendo sia le colture autunno vernine (in fase conclusiva del loro ciclo colturale) sia quelle primaverili estive (in fase iniziale del loro ciclo).

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativo dell'azienda può essere conteggiato una sola volta considerando la coltura principale, cioè quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Gli agricoltori, prima della presentazione della domanda di aiuto, devono aggiornare il fascicolo aziendale dichiarando nel piano colturale tutte le informazioni necessarie per identificare le colture principali che occupano i terreni a seminativo, evitando sovrapposizioni.

Il controllo amministrativo della diversificazione delle colture viene effettuato sulla base del Piano colturale aziendale previsto dall'art. 31, comma 2 DM 6513/2014 e specificato dall'art. 8 del DM 1420/2014.

B) Prato permanente- mantenimento - art. 45 Reg. (UE) 1307/2013

Ai sensi dell'art. 45 del reg. UE n. 1307/2013, gli agricoltori si impegnano a mantenere i prati permanenti localizzati in zone sensibili sotto profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide, o sono ubicate sia all'interno che all'esterno della Rete Natura 2000.

Gli agricoltori che hanno prati permanenti nelle zone ecologicamente sensibili, sopra definite, non possono arare o convertire i prati e pascoli permanenti.

Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di alto valore ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 639/2014, la Regione o la Provincia autonoma competente può individuare ulteriori superfici, poste al di fuori delle zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi i prati permanenti su terreni ricchi di carbonio, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento, per l'inserimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) e per consentire



L'informazione, per il tramite degli organismi pagatori competenti, agli agricoltori interessati. L'obbligo previsto dall'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 si applica a livello nazionale e l'osservanza di tale obbligo è verificata dall'organismo di coordinamento, mediante il registro nazionale dei prati permanenti costituito nel SIAN.

I prati permanenti localizzati al di fuori delle zone sensibili sotto il profilo ambientale, non possono essere convertiti senza essere stati preventivamente autorizzati da AGEA Coordinamento, secondo le modalità indicate dall'art. 44 Reg (UE) 639/2014.

L'autorizzazione è rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto indicato all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 diminuisca in misura superiore al 3,5 per cento, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Il vincolo segue il territorio e le cessioni interaziendali.

La normativa unionale distingue i prati permanenti a seconda che siano ubicati in "zone sensibili" ad alto valore ambientale o in altre zone. La delimitazione delle zone sensibili è coincidente con le aree protette ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Le Regioni e Province Autonome possono individuare ulteriori superfici sensibili e devono comunicarle tempestivamente ad AGEA coordinamento (art. 3, del DM 26 febbraio 2015, n. 162) per l'inserimento nel SIPA/LPIS.

La caratteristica di tali superfici deve essere resa nota, per il tramite degli Organismi pagatori, agli agricoltori.

Sui prati permanenti ubicati in zone sensibili è vietato ogni intervento di aratura o la conversione ad altri usi.

Le *Linee guida mantenimento prati permanenti*, redatte dal Mipaaf (Prot. n. 4422 del 29/07/2015) specificano che per aratura si intende una lavorazione che elimina o rovina la copertura erbosa (quando la terra è rovesciata e/o la lavorazione è profonda). Questa operazione riduce il sequestro di carbonio e danneggia gli habitat di un sito ad alto valore ambientale, in particolare se il prato permanente costituisce questi habitat. Inoltre, può causare disturbo agli animali o cambiare la composizione floristica del prato.

In linea di principio, il divieto di aratura deve essere strettamente mantenuto. L'uso di lavorazioni leggere prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale potrebbe essere accettato, a condizione che abbia l'unico scopo di preparare il suolo per ripristinare il prato.

Sui prati permanenti ubicati in zone diverse da quelle sensibili, tuttavia, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da AGEA, secondo le modalità indicate in uno specifico provvedimento di armonizzazione.

Il DM del 20 marzo 2015 n. 1922 all'art. 3, prevede la costituzione sul SIAN di un Registro dei pascoli permanenti, al fine di monitorare il mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale. Il vincolo del mantenimento del rapporto, calcolato successivamente alla dichiarazione 2015, è fissato a livello nazionale (DM del 18 novembre 2014 n. 6513).

Il registro viene implementato anche a partire dai dati refresh e delle banche dati grafiche e alfanumeriche presenti nel SIAN.

Sulla base del registro dei prati permanenti, ad ogni azienda è associato un vincolo legato alla superficie di prato permanente che detiene. Tale vincolo si esercita solo in caso di diminuzione oltre il 3,5% del rapporto di cui sopra (art. 45 (3) del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 44



regolamento (UE) n. 639/2014, art. 15(4) DM 18 novembre 2014, n. 6513), obbligando a ripristinare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

Le linee guida SIPA (doc. DSCG/2014/33-REV2 – FINAL) alla fine del cap. 2.1 “Distinzione delle superfici agricole/copertura del suolo nella parcella di riferimento” chiariscono i criteri per la classificazione dei prati permanenti in relazione alla durata della successione dell'erba e altre erbacee da foraggio sulla stessa parcella.

Gli elementi chiave per la classificazione di superfici agricole come prati permanenti sono:

- la classificazione delle piante come erba o altre piante erbacee da foraggio come previsto dall'art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013;
- la successione per 5 anni consecutivi fuori rotazione.

Le superfici messe a riposo che non siano dichiarate senza interruzione come EFA e le aree con erbe e altri foraggi erbacei, dopo 5 anni di dichiarazione devono essere dichiarati come pascoli permanenti e essere registrati come tali nel LPIS.

Per questo principio è prevista una deroga dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1307/2014 per le superfici destinate ad un impegno agroambientale.

La sentenza della Corte di Giustizia del 2 ottobre 2014 nel caso C-47/13, specifica ulteriormente l'interpretazione della definizione di prato permanente e chiarisce la successione delle specie nel prato-pascolo.

“la definizione di pascolo permanente prevista dall'art. 2(2)(c) del reg. 1120/2009 deve essere interpretata come terreno agricolo che è attualmente, e lo è stato per cinque anni o più, usato per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, anche se quel terreno è stato arato e seminato con un'altra varietà di foraggio diversa da quella precedente”.

La sentenza rinforza il fatto che la continuità di erba e altre piante erbacee è un fattore determinante per la classificazione delle superfici in prati permanenti. Inoltre, prevedendo la possibilità di aratura e risemina anche con specie diverse, dà flessibilità in termini di gestione.

C) Aree di interesse ecologico (EFA) - art. 46 Reg. (UE) 1307/2013

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) 1307/2013, “*Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5% dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 [...] sia costituita da aree di interesse ecologico*”.

Il vincolo ha inizio a partire dal 1° gennaio 2015. Le tipologie di superfici considerate EFA sono quelle previste all'art. 46 (2) del regolamento (UE) n. 1307/2013, di seguito elencate:

1. terreni lasciati a riposo;
2. terrazze;
3. elementi caratteristici del paesaggio, compresi quelli non inclusi nella superficie ammissibile purché siano adiacenti ai seminativi;
4. fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti purché siano distinte dalla superficie agricola adiacente;
5. ettari agroforestali;
6. fasce di ettari ammissibili lungo le foreste;
7. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
8. superfici imboschite (art. 32 (2) b ii del regolamento (UE) 1307/2013);
9. superfici con colture azotofissatrici.



Ad ogni tipologia di EFA si applicano fattori di conversione e ponderazione, così come elencati dall'Allegato II del DM del 20 marzo 2014 n. 1922 modificato dal DM n. 5604 del 2 ottobre 2017.

L'art. 3, punto 9), del Reg. (UE) n. 2017/2393 ha modificato l'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilendo un nuovo sistema **di deroghe all'obbligo di costituire EFA**. In particolare, l'obbligo **non si applica per le aziende**:

- a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per uno dei seguenti usi:
 - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
 - lasciati a riposo;
 - investiti a colture di leguminose;
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.

- b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % **da prato permanente**, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Ad eccezione delle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida e quelle soggette a rimboschimento, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di interesse ecologico come gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone (paragrafi 4 e 5 dell'art.45 del reg. (UE) n. 639/2014), l'EFA può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Inoltre, laddove le fasce tampone, i bordi dei campi o gli elementi caratteristici del paesaggio siano adiacenti a un'area di interesse ecologico direttamente adiacente al seminativo dell'azienda, essi sono altresì riconosciuti come un'area di interesse ecologico.

Per tener conto delle varie caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologiche elencate in tabella, la superficie reale dell'EFA viene moltiplicata per un fattore di ponderazione. Per gli alberi isolati è previsto anche un fattore di conversione pari a 20. Il fattore di ponderazione è finalizzato a trasformare in valore ecologico la superficie destinata a EFA.

Le EFA necessarie a soddisfare la quota del 5% dei seminativi dell'azienda devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

Per i Fattori di conversione e di ponderazione delle aree di interesse ecologico (articolo. 15, comma 2 DM n. 5465 del 7 giugno 2018) si riporta la tabella allegato II al DM n. 5465:



Fattori di conversione e di ponderazione delle aree di interesse ecologico

Aree di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattori di	
			Conversione	Ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terreni lasciati a riposo con specie mellifere		Non applicabile	-	1,5
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Sì	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	2
Alberi isolati		Sì	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Sì	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Sì	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m	Sì	n.a.	1
	Altezza 0,3-5m	Sì	n.a.	
	Larghezza 0,5-5 m	Sì	n.a.	
Fasce tampone e bordi dei campi	Larghezza minima 1m Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 10 m	No	n.a.	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,5
Superfici rimboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		Non applicabile	-	1

Aree di interesse ecologico (EFA) ed Elementi caratteristici del paesaggio (EP)

Le aree di interesse ecologico (EFA) considerate anche elementi caratteristici del paesaggio (EP), con l'obbligo del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA 7 e dal CGO 2 e 3) sono:

- terrazze;
- siepi, fasce alberate e alberi in filari di larghezza massima fino a 20 m;
- alberi isolati;
- stagni e laghetti con superficie massima di 0,3 ha, compresa una fascia di vegetazione ripariale fino a d una larghezza di 10 metri, esclusi i serbatoi in cemento o plastica;
- fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio di ampiezza massima 10 m, esclusi i canali con pareti di cemento;
- muretti di pietra tradizionali.

Queste aree, ai fini del regime di pagamento di base e della diversificazione delle colture, sono considerate come facenti parte della superficie totale della parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile. In particolare, ai fini dell'assegnazione e attivazione dei titoli saranno



considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea).

Altre superfici con valore di EFA

Possono essere utilizzate nel calcolo della superficie a EFA le seguenti superfici:

1. terreni lasciati a riposo;
2. colture azotofissatrici incluse nell'elenco Allegato III del DM N. 5467 del 7 giugno 2018;
3. boschetti nei campi da qualificare come EFA per una superficie massima di 0,3 ha;
4. fasce tampone e i bordi dei campi, compresi le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 o i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 di cui in detto allegato.
5. fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione;
6. fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione;
7. ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del reg. (CE) 1689/2005 e/o dell'art. 23 del reg. (UE) 1305/2013;
8. boschi cedui a rotazione rapida;
9. superfici oggetto di rimboscimento ai sensi dell'art.32, paragrafo 2, lettera b), punto ii) del reg. (UE) 1307/2013.

La larghezza minima delle fasce tampone e dei bordi dei campi, ai fini delle aree di interesse ecologico, non deve essere inferiore a 1 metro. Quando la fascia tampone o il bordo del campo si trova lungo i corsi d'acqua, la vegetazione ripariale adiacente al corso d'acqua sarà considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico.

Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola. Per le fasce tampone e i bordi dei campi diversi da quelli prescritti o protetti dalle BCAA 1 e 7 e dai CGO 1, 2, 3 o 10 di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino a una larghezza massima di 20 metri.

E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari sulle seguenti superfici dichiarate a EFA:

- terreni lasciati a riposo;
- colture azotofissatrici;
- fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione;
- boschi cedui a rotazione rapida.

Per le colture azotofissatrici dichiarate come EFA, la durata del divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari coincide con il naturale ciclo vegetativo che, nel caso di specie annuali, va dalla semina alla raccolta.

Sui boschi cedui a rotazione rapida con valore di EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 639/2014, sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e nelle fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la fascia resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

Terreni lasciati a riposo

Per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda.



Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 5465 del 7.06.2018, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività di gestione e può essere:

- terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- terreno coperto da vegetazione spontanea;
- terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è **vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.**

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- semina di specie mellifere di cui allegato IV del D.M. n. 5465/2018 e colture a perdere per la fauna;
- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

Sui terreni lasciati a riposo dichiarati come EFA, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti dall'art.3 del regolamento (UE) n.1107/2009.

Nonostante le definizioni di cui alle lettere f) “seminativo” e h) “prato permanente” dell'art.4, paragrafo 1 del reg. UE 1307/2013 e s.m.i., gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi diventano prato permanente nel 2023 o **successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera h) dello stesso articolo.**

Colture azotofissatrici

Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 639/2014, la coltivazione delle colture azotofissatrici di cui all'Allegato III del DM N. 5467 del 7 giugno 2018 è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE. La coltivazione delle colture azotofissatrici può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azotofissatrici, finalizzata alla costituzione di aree d'interesse ecologico, è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.

9.4 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal Titolo III, Capo V, del Reg. (UE) n. 1307/2013

Ai sensi dell'art. 50, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è concesso un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base. Per “giovane agricoltore” si intende una persona fisica che rispetta entrambi i seguenti requisiti: a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base; E b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica di cui alla lettera a) . Il pagamento annuo a



favore dei giovani agricoltori, di cui all'art. 50, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è concesso a persone giuridiche indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la persona giuridica ha diritto a un pagamento nel quadro del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed ha attivato diritti all'aiuto o ha dichiarato ettari ammissibili, come previsto dall'art. 50, paragrafo 4, dello stesso regolamento; b) un giovane agricoltore ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il o i giovani agricoltori, in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori, devono essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori; c) almeno uno dei giovani agricoltori che soddisfano la condizione di cui alla lettera b) rispetta gli eventuali criteri di ammissibilità fissati dallo Stato membro a norma dell'art. 50, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, a meno che lo Stato membro abbia deciso che tali criteri si applicano a tutti i suddetti giovani agricoltori. Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate al primo comma, lettera b), si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica. Di seguito viene specificata, per ogni tipologia di persona giuridica, la carica che il giovane deve detenere per il rispetto del requisito del controllo effettivo e duraturo.

1. Società di Capitali

Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:

colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale E che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale;

- colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% E riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali: Amministratore Unico; Amministratore Delegato; Presidente del Consiglio di Amministrazione.

B. SCARL (società cooperativa a responsabilità limitata)

Esercita il controllo qualunque socio amministratore.

Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)

Esercita il controllo il socio accomandatario che, anche detenendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possiede la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società, come risultante da visura camerale;

2. Società di persone

a) Società semplice (s.s.)

Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

Società in nome collettivo (s.n.c.)

Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.



Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Esercita il controllo il socio accomandatario che, anche detenendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possiede la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:

la data di apertura/estensione della P.IVA in campo agricolo (codice ATECO 01) in caso di ditta individuale

la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato a far parte della compagine sociale, assumendo un controllo effettivo e duraturo della società in caso di persone giuridiche.

Il giovane agricoltore deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Per controllo "effettivo e duraturo" del giovane agricoltore si considera quanto disciplinato nella visura camerale della società ed eventuali limitazioni dei poteri indicate nei patti parasociali.

Si precisa che nel caso in cui il soggetto "giovane" rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole, il premio è erogabile una sola volta in favore dell'azienda agricola nella quale il soggetto giovane risulta essersi insediato la prima volta.

Inoltre il medesimo soggetto giovane non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un'altra azienda agricola, ai fini dell'attribuzione dei titoli da riserva nazionale (fatt. Giovane) o viceversa.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso all'azienda per un periodo massimo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della prima domanda di richiesta del premio giovane.

Il pagamento a favore dei giovani agricoltori negli anni successivi al primo anno di presentazione è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane che attribuisce il requisito alla persona giuridica nel primo anno di richiesta del premio giovane continua ad esercitare il poter di controllo effettivo della società in ogni anno successivo.

L'importo annuo del pagamento viene calcolato, ai sensi dell'art. 50 paragrafo, lettera a) del Reg. 1307/2013, moltiplicando il numero di diritti che agricoltore ha attivato per una cifra corrispondente al 50% del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per un numero massimo di novanta ettari.

L'art. 17 del DM 18 novembre 2014 stabilisce che l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato per un numero massimo di novanta ettari.

Si precisa che la figura di "giovane agricoltore" ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 non coincide con quella prevista dall'art. 2, lettera n), del Reg. (UE) n. 1305/2013, che peraltro può assumere connotazioni diverse nell'ambito dei 21 PSR nazionali.



9.5 Altri regimi di aiuto – Aiuti accoppiati alla produzione – Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014 e s.m.i.

Il Capo 1, Titolo IV, art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato a specifici settori e produzioni.

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. L'aiuto inoltre deve incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

Relativamente al sostegno accoppiato, il DM al titolo IV ha stabilito quanto segue:

Il sostegno è concesso ai seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

Il sostegno accoppiato deve essere chiesto dall'agricoltore interessato nella domanda unica di pagamento e, ai fini del percepimento del contributo, lo stesso agricoltore deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'art. 19, comma 5, del DM 18 novembre 2014, n. 6513 stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

1. ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22;
2. ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovi-caprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

L'art. 19, comma 6, del DM n° 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che la richiesta di aiuto deve essere riferita ad almeno tre UBA. I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovi-caprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA, si considerano i seguenti coefficienti:

- per le vacche da latte, le vacche da carne e le bufale: 1 UBA;
- per i capi macellati: 0,6;
- per i capi ovi-caprini: 0.15.

Il calcolo delle UBA deve essere eseguito considerando i capi pagabili al lordo delle riduzioni e sanzioni. Nel caso delle agnelle da rimonta, ai fini del calcolo degli UBA, deve essere preso in considerazione il numero dei capi potenzialmente ammissibili al pagamento prima dell'applicazione delle percentuali (35% o 75%) previste in relazione al raggiungimento o meno dell'obiettivo di risanamento dalla scrapie. Il mancato raggiungimento del numero minimo di



UBA determina la non erogazione degli aiuti nel settore zootecnico senza l'applicazione di sanzioni.

L'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2015, n. 1420 stabilisce che ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, **la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.**

I premi seguenti non sono tra loro cumulabili:

- Settore zootecnia bovina da latte –
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1)
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4)
 - Bufale di età superiore a di 30 mesi (art. 20, comma 9)
- Settore zootecnia bovina da carne (Vacche nutrici)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1)
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza (art. 21, comma 3)
 - Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte a LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)
- Settore zootecnia bovina da carne (Bovini macellati)
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21, comma 7);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21, comma 9); -
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi e aderenti a sistema di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti o certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9);

9.5.1 Misure premi per il Settore latte (art. 20)

9.5.1.1 Bovini da latte (art. 20, comma 1)

Possono accedere al pagamento del sostegno i produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento delle domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento.

1. Come previsto da DM 5465 del 7 giugno 2018 e 7839 del 9 agosto 2018, i premi previsti per le vacche da può essere richiesto per le VACCHE DA LATTE che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero:

- a. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
- b. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000

E

- c. appartengano ad allevamenti che rispettino almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui siano in regola due parametri di cui sopra, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;



- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato e come stabilito nei commi 2 e 3 del D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri indicati nella lettera c) del presente paragrafo.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ovvero ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b), del Reg. (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi. Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337. L'azienda è definita da latte sulla base della verifica della presenza delle analisi e della produzione secondo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dall'OP APPAG mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili nell'apposita area del SIAN.

Nel caso di vendita diretta, il produttore deve comunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore APPAG.



È fatto obbligo di acquisire, ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione, tutte le analisi effettuate sul latte prodotto.

E' necessario che le analisi siano trasmesse all'OP Appag; la documentazione fornita dal produttore deve essere resa disponibile anche in formato elettronico, utilizzando le specifiche funzionalità informatiche presenti a sistema, al fine di consentire il puntuale controllo della corrispondenza tra le informazioni inserite a sistema e quelle riportate sui certificati di analisi.

Si evidenzia che il mancato caricamento a sistema della documentazione (con scannerizzazione dei certificati di analisi), comporterà l'esclusione totale o parziale dell'aiuto richiesto.

Tutto ciò premesso, si dispone per i produttori aderenti ad un CAA che l'acquisizione a sistema della documentazione e dei quantitativi di latte crudo di vacca oggetto della domanda unica 2018 dovrà essere effettuata nel periodo indicato con successive disposizioni dell'OP Appag e comunque non oltre il 31 marzo 2019; entro la stessa data, i produttori non aderenti ad alcun CAA (in proprio) dovranno far pervenire la documentazione sopra indicata, in originale, presso la sede dell'Organismo Pagatore.

L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto. Qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

Le vacche che beneficiano di questo premio sono escluse dai premi del settore carne.

Le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto ministeriale n° 5465 del 7 giugno 2018, si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Si precisa che, come stabilito dal D.M. n. n° 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i., gli importi unitari dei premi del sostegno accoppiato vengono definiti annualmente da AGEA sulla base del plafond nazionale e sulla base del numero di capi accertati da ciascun Organismo pagatore.

Si precisa che in presenza di ritardo nella registrazione della movimentazione in entrata dei capi, pur ricorrendo tutte le condizioni di ammissibilità previste dalle singole misure, gli stessi saranno considerati ammissibili e, allo stesso tempo, concorreranno all'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui all'art.31 del Reg (UE) 640/2014.

9.5.1.2 Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 6)

Può inoltre essere richiesto un premio aggiuntivo per le VACCHE DA LATTE in possesso dei requisiti sopra riportati **e che risultino associate per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999.**

Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane occorre far riferimento alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999. Detta informazione è presente nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.



9.5.1.3 Bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 9)

Può altresì essere richiesto per la campagna corrente il premio per le BUFALÈ di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente:

- a. di essere detentore delle bufale, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
- b. a rispettare le vigenti disposizioni in materia di identificazione e registrazione del bestiame, inclusa la notifica alla BDN dell'anagrafe zootecnica.

9.5.2 Misure premi per il Settore carne bovina (art. 21)

Il premio può essere richiesto dagli agricoltori che allevano bovini e che rispettano le condizioni di ammissibilità di seguito indicate.

Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda. Le razze ammissibili per il premio Carne Bovina sono isponibili nella Banca Dati Nazionale (BDN) e l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato V del DM n. 5465 del 07 giugno 2018. Le vacche che beneficiano di questo premio sono escluse dai premi del settore latte.

I capi che beneficiano del premio Vacche nutrici sono esclusi dai premi destinati ai Bovini macellati di età compresa tra 12 - 24 mesi.

9.5.2.1 Vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (art. 21, comma 1).

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine, iscritte nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento.

Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le Vacche Nutrici che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero:

- a. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
- b. che i capi appartengono ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine;
- c. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000

9.5.2.2 Vacche a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza (art. 21, comma 3)

Può essere richiesto per la campagna corrente un premio relativamente ai capi in possesso dei requisiti sopra riportati appartenenti alla razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese (art. 21, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014 e smi) e facenti parte di allevamenti che aderiscano a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino.



Come stabilito dal Piano di gestione degli allevamenti di bovini approvato con decreto dirigenziale del MIPAAF prot. n. 11100 del 1 giugno 2015 si precisa che:

□ Per il primo anno l'adesione si realizza con il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al Libro genealogico di razza. Tali verifiche sono effettuate nell'ambito dell'Anagrafe bovina (BDN);

□ Per il secondo anno l'adesione si realizza con il monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi alla data del prelievo di sangue ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'obiettivo prefissato, per il secondo anno di adesione al Piano, è quello di non superare il 20% rispetto alla sieroprevalenza del primo anno (es: allevamento con 100 capi e sieroprevalenza del 30% nel primo anno di adesione al piano raggiungerà l'obiettivo nel secondo anno se il numero di animali sierologicamente positivi risulterà inferiore o uguale a 36). Per gli allevamenti sieronegativi nel primo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel secondo anno non superiore al 10%.

□ Per gli anni successivi al secondo l'adesione si realizza con l'esecuzione del monitoraggio sierologico su tutti i riproduttori dell'allevamento di età superiore ai 12 mesi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo la tabella di seguito riportata:

Annualità	Obiettivo prefissato
3° anno	- non superare il 15% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel secondo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel terzo anno non superiore al 5%.
4° anno	- non superare il 10% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel terzo anno è tollerato un aumento della sieropositività nel quarto anno non superiore al 5%.
5° anno e successivi	- non superare il 5% rispetto alla sieroprevalenza del secondo anno; - per gli allevamenti sieronegativi nel quarto anno non è tollerato un aumento della sieropositività nel quinto anno non superiore al 5%.

9.5.2.3 Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (art. 21, comma 5)

Possono accedere al pagamento del sostegno i detentori di vacche nutrici di razza da carne o a duplice attitudine, NON iscritte nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento.

Per la campagna corrente, nello specifico il premio può essere richiesto per le Vacche Nutrici che partoriscono nell'anno, che al 31/12 della campagna stessa risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, ovvero:

- a. di essere detentore delle vacche, per le quali richiede il premio, al momento del parto;
- b. che i capi appartengono ad allevamenti NON iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine;
- c. che i capi appartengono ad allevamenti NON iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nella BDN come allevamenti da latte;
- d. che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal d.p.R n. 437/2000.



9.5.3 Bovini macellati

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne bovina è riconosciuta ai detentori di capi bovini macellati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Il premio può essere riconosciuto ai proprietari degli allevamenti se i detentori non ne abbiano fatto richiesta.

Si precisa che gli aiuti spettano al richiedente detentore/proprietario dell'allevamento ed il capo a premio deve essere stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente. Uno stesso capo può essere pagato una sola volta.

9.5.3.1 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 21, comma 7)

Sono richiedibili al premio i bovini:

- macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi;
- allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

9.5.3.2 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per un periodo non inferiore ai dodici mesi (art. 21, comma 9);

Sono richiedibili al premio i bovini:

- macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi;
- allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 12 mesi prima della macellazione.

9.5.3.3 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale (art. 21, comma 9);

Sono richiedibili al premio i bovini:

- macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi;
- allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale.

9.5.3.4 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti (art. 21, comma 9);

Sono richiedibili al premio i bovini:

- macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi;
- allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti.

9.5.3.5 Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 9)

Sono richiedibili al premio i bovini:

- macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi;
- allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.



9.5.4 Misure premi per il Settore ovi-caprino (art. 22)

Ciascun capo ovi-caprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto. Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare. Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

9.5.4.1 Agnelle da rimonta (art. 22, comma 1)

Possono accedere al pagamento delle misure previste per il Settore degli allevatori di ovi-caprini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica di Teramo, risultino aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

Nello specifico il premio può essere richiesto per le agnelle da rimonta identificate e registrate ai sensi del REG (CE)21/2004 appartenenti a greggi che:

- Aderiscono a piani regionali di selezione per la resistenza alle scrapie;
- Escludono la riproduzione di arieti omozigoti sensibili alle scrapie.

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.

Il premio destinato alle agnelle da rimonta viene assegnato in base ad una percentuale dei capi dell'azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle, per gli allevamenti prossimi al raggiungimento degli standard stabiliti.

L'art. 22 comma 3 del DM n. 5465 del 07.06.2018 stabilisce che l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, per quanto riguarda la verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1), per gli altri livelli invece l'obiettivo si considera non raggiunto compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui al citato art. 22.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato 1, parte B, paragrafo IV, del decreto del Ministro della Salute 25 novembre 2015.

I capi devono essere identificati e registrati a norma del Reg. (CE) n. 21/2004 ed ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DM 20 marzo 2015, n. 1922 e la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie. Conseguentemente, sono ammissibili all'aiuto i capi appartenenti ai soli allevamenti ubicati nel territorio delle Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Al riguardo, con separata comunicazione, è reso disponibile agli Organismi pagatori, al fine del completamento dell'istruttoria, l'elenco delle



Regioni che hanno emanato un piano regionale/provinciale di selezione genetica. Poiché la presenza di detto piano costituisce una condizione di ammissibilità all'aiuto, la sua mancanza determina l'esclusione dei capi dall'erogazione del contributo.

Inoltre, per la determinazione della quota del 20% per la rimonta si prende come riferimento il totale dei capi adulti (femmine e maschi) desunto dal consueto censimento annuale. Qualora fossero presenti nel corso dell'anno più censimenti, si procede alla media degli stessi. Nel caso in cui l'azienda non disponga del dato del censimento, si considera la consistenza media degli ovini adulti per anno (1° gennaio – 31 dicembre).

9.5.4.2 Capi ovini e caprini macellati (art. 22, comma 6)

Ulteriore possibilità di accedere al pagamento del settore della carne ovi-caprina è riconosciuta agli allevatori di capi ovi-caprini macellati, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda unica di pagamento e che, Capi Ovini e Caprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del reg. UE 1151/2012.

La registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

9.5.5 Misura premi per i Settori Frumento duro, Colture Proteiche e Proteaginose (art 23)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di queste specifiche misure nella domanda unica di pagamento indicando le apposite superfici all'interno del Quadro dedicato.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" presente a sistema SIAP.

Il premio per la coltivazione della **soia** è ammesso nelle seguenti Regioni:

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., ed Emilia Romagna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, applicando la seguente modulazione degli importi unitari:

- a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali;
- b) importo pari al 10 per cento dell'importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali.

Nello specifico il premio alla coltivazione di **frumento duro** è ammesso nelle seguenti Regioni: *Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.*

Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Il premio alla coltivazione di **girasole, colza, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose** è ammesso nelle seguenti Regioni: Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a girasole, colza, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteoleaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.



Il premio alla coltivazione **di leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose** è ammesso nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

9.5.6 Misura premi per il Settore riso (art 24)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del quadro pertinente.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" presente a sistema SIAP.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

9.5.7 Misura premi per il Settore barbabietola da zucchero (art 25)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del quadro pertinente.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul portale SIAP.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera che dovranno essere allegati alla domanda unica.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9.5.8 Misura premi per il Settore pomodoro da trasformazione (art 26)

Questo premio interessa tutte le Regioni.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro di domanda.

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul portale SIAP.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del



pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013.

I contratti di fornitura sono allegati alla domanda unica nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono informatizzati presso AGEA nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, a cura della medesima organizzazione entro il termine massimo di presentazione della domanda unica di ciascun anno.

Le organizzazioni di produttori provvedono, altresì, a caricare a sistema i dati relativi agli impegni di coltivazione, secondo le modalità e la tempistica definita annualmente da AGEA Coordinamento.

Gli Organismi pagatori provvedono a caricare nel sistema SIAN i dati relativi al contratto di fornitura stipulati dagli agricoltori direttamente con un'industria di trasformazione del pomodoro, secondo le modalità e la tempistica definita annualmente da AGEA Coordinamento.

Gli agricoltori associati ad un'organizzazione di produttori devono allegare alla domanda unica, a pena di inammissibilità dell'aiuto, l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

Gli impegni di coltivazione, sempre a pena di inammissibilità, devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- data di sottoscrizione;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e organizzazione di produttori);
- elenco puntuale delle superfici coltivate a pomodoro.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9.5.9 Misura premi per il Settore Olio di oliva (art 27)

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno di questa specifica misura nella domanda unica di pagamento indicando la superficie interessata all'interno del Quadro dedicato .

L'agricoltore che richiede il premio deve predisporre il piano di coltivazione disponibile nella componente territoriale del Fascicolo aziendale utilizzando gli appositi codici prodotto riportati nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul portale SIAP.

9.5.9.1 Superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1)

Il premio è assegnato alle superfici olivicole nelle seguenti Regioni: Liguria, Puglia e Calabria.

Il premio è destinato alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Conseguentemente, il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel



carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda unica.

9.5.9.2 Superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3)

Il sostegno è erogato alle superfici olivicole coltivate secondo le normali pratiche colturali situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

9.5.9.3 Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 6)

Il premio è erogato per le superfici olivicole situate sull'intero territorio nazionale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale da agricoltori in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013 e che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Inoltre, gli agricoltori devono essere in regola con la norma di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013. Conseguentemente, il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda unica.

9.6 Regime dei piccoli agricoltori, previsto dal titolo V del Reg. (UE) 1307/2014

I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di euro 1.250. Tale importo potrà essere adattato proporzionalmente negli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del Reg. (UE) n.



1307/2013, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 65, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, sarà eseguita una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare tale percentuale.

Ai sensi dell'articolo 28 del DM n. 5465 del 07 giugno 2018, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Tuttavia, gli agricoltori che coltivano canapa, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 10.4 dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015, devono obbligatoriamente predisporre o aggiornare il piano di coltivazione prima della presentazione della domanda di conferma all'adesione al regime per i piccoli agricoltori.

Gli agricoltori che partecipano al regime dei Piccoli Agricoltori sono esonerati dall'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e sono esonerati dal sistema di controllo e sanzioni della condizionalità.

Per tutta la durata della partecipazione al Regime per i Piccoli agricoltori, i beneficiari devono rispettare il seguente impegno: a) in conformità all' art. 64, paragrafo 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del medesimo Regolamento, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti;

Qualora non venga rispettato l'obbligo di cui alla lettera a) l'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento per la campagna per la quale è rimasto inadempiente. Non si procede in alcun caso ad una riduzione del pagamento in base alla minore superficie accertata, né all'applicazione di sanzioni.

L'obbligo di cui alla lettera a) riguarda i casi di mutamento aziendale della consistenza territoriale (vendita, affitto, ecc.) e non all'eventuale riduzione della superficie dovuta ad una procedura amministrativa della misurazione delle superfici non addebitabile all'agricoltore (refresh, overlapping, ecc.).

In ogni caso l'obbligo di cui alla lettera a) non si ritiene rispettato qualora la diminuzione di superficie sia dovuta alla presenza di elementi non ammissibili (edifici, strade, ecc.) o al mancato esercizio dell'attività agricola.

Coloro che hanno aderito nel 2015 al regime per i piccoli agricoltori possono, attraverso la compilazione della Domanda Unica 2019, presentare all'Organismo Pagatore una delle seguenti comunicazioni:

- conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori;
- conferma di adesione al Regime dei piccoli agricoltori per subentro a seguito di successione effettiva o successione anticipata;
- subentro nel Regime dei piccoli a seguito di successione effettiva o successione anticipata e contestualmente comunicazione di recesso dal regime; - recesso dal Regime dei piccoli per il passaggio al Regime di pagamento di base.

In particolare, gli agricoltori che aderiscono al regime in questione non sono obbligati a dichiarare le parcelle agricole per le quali non è stata fatta domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno.

Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dalla circolare AGEA.2017.25546 del 22 marzo 2017, si precisa che in applicazione della tolleranza già prevista in via generale in caso di ricalcolo titoli, anche per i titoli detenuti dagli agricoltori aderenti al regime per i piccoli agricoltori non si provvede al ricalcolo degli stessi qualora si riscontri una differenza non superiore a 1.000 metri rispetto al dato della superficie ammissibile 2015 già utilizzato per il calcolo dei titoli, salvo che tale variazione incida sul raggiungimento del limite minimo di 5.000 metri che l'agricoltore deve comunque soddisfare a norma, del DM n. 5465.



Analogamente, detto limite trova applicazione anche ai fini della verifica da parte degli Organismi pagatori, del rispetto dell'obbligo in capo all'agricoltore di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013, corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti, a partire dalla campagna 2015.

9.7 Compatibilità tra destinazioni d'uso e regimi di intervento (Matrice Prodotto/Intervento)

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

L'agricoltore deve consultare la "Matrice prodotto/intervento" pubblicata sul SIAP , contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

L'agricoltore, una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto.

10 RIEPILOGO DEI REGIMI DI AIUTO

Di seguito la tabella dei regimi di aiuto previsti in relazione alla tipologia di occupazione del suolo sulla base della matrice di compatibilità di Agea (1.3);



026	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	100	articolo 32, lett. a) 1307/2013	003	SEMINATIVO	101	seminativo TRANNE EFA TEMPORANEI	tutti i seminativi tranne quelli codificati come 114 e 102
						114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili
						102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato II DM n. 5465 del 7 giugno 2018)
						004	coltura permanente	103
				130	cedui - TUTTI	boschi cedui definiti dal DM 18/11/2014 sostituito dal DM n. 5465 del 7 giugno 2018		
				120	cedui - di cui EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 sostituito dal DM n. 5465 del 7 giugno 2018		
				121	cedui - di cui non EFA	cedui non ammissibili a EFA di cui DM 18/11/2014 sostituito dal DM n. 5465 del 7 giugno 2018		



					104	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti alla coltura permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti alle colture permanenti (cfr. Allegato II DM n. 5465 del 7 giugno 2018)
			005	prato permanente	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato II DM n. 5465 del 7 giugno 2018)



						146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni - articolo 4, commi 2, 3 e 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate)	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni (articolo 4, commi 2, 3 e 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018)
--	--	--	--	--	--	------------	---	--



						149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento - articolo 4(7) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate) o altri criteri indicati	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici, anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
--	--	--	--	--	--	------------	---	---



						150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento - articolo 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate) o altri criteri indicati	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali). In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo
--	--	--	--	--	--	------------	---	---



						107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex articolo 4(7) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (e codice stalla)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		200	articolo 32, lett. b) 1307/2013	006	PSR	108	psr attivi, tranne rimboscimento	tutti i PSR che insistono su superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili
						109	psr attivi: rimboscimento	Superfici rimboschite con PSR attivo, che insistono su superfici individuate come 210-superfici forestali
025	DESTINAZIONI AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE NON RICHIESTE							Superfici ammissibili ai sensi dell'articolo 32 del reg. UE 1307/2013, NON richieste dal dichiarante



DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	007	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	077	110	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 [complementare al 146]	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
				147	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo e/o codice stalla) [complementare al 107]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				151	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo pascolo e/o codice stalla se pascolate) [complementare al 149] o altri criteri indicati	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici, anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo



				152	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (SENZA codice pascolo pascolo e/o codice stalla se pascolate)[complementare al 150]	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali).) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo
--	--	--	--	------------	--	---



				190	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE - ALTRE	DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE perchè non mantenute (data di riferimento: 15 maggio)



		ALTRE DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI AL REGIME DI BASE	189	111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del rer. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili	elementi caratteristici del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM 26/02/2015, n. 1420) che eccedono il 5%
--	--	---	------------	------------	---	--



				191	psr NON attivi: rimboscimento	Superfici rimboschite con PSR NON attivo, che insistono su superfici individuate come 210-superfici forestali
				112	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	superfici individuate come 230-uso diverso dall'agricolo o forestale o 300-elementi del territorio stabili diversi da 111 e non utilizzati come EP adiacenti alla coltura principale



				037	SUPERFICIE A CANAPA		
008	Aiuto per l'inverdimento	201	Condizioni di esenzione volontaria		115	coltivazioni biologiche	tutte le superfici agricole sottoposte a pratiche biologiche
		202	Aree di interesse ecologico - EFA	Condizioni di esenzione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112
					117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 114
					154	terreni messi a riposo (non compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 101
					118	colture di leguminose	Tutte le colture con la Famiglia Leguminosae



					119	colture sommerse	riso
					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
					146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni - articolo 4, commi 2, 3 e 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate)	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni (articolo 4, commi 2, 3 e 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018)
					149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento - articolo 4(7) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate) o altri criteri indicati	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici, anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo



					150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento - articolo 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate) o altri criteri indicati	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali).) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
					107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex articolo 4(7) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (e codice stalla)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)



				Applicazione	102	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai seminativi (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
--	--	--	--	---------------------	------------	---	---



					120	cedui - EFA	cedui ammissibili a EFA DM 18/11/2014 e DM modificativo
--	--	--	--	--	------------	--------------------	---



					111	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti ai seminativi (art. 9, par. 1 del rer. UE n. 640/2014)-non validi come superfici ammissibili	elementi del paesaggio non protetti da condizionalità (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)
					113	Altre superfici EFA: Rimboscimento (PSR NON più attivi) E MARGINI DEI CAMPI	superfici di cui ai codici intervento 111 e 112
					114	EFA temporanei (ammissibile titoli)	messa a riposo, colture azotofissatrici, margini dei campi seminabili



					139	Rimboscimento (PSR attivi) - ammissibile ai titoli- art. 32(2), lett. b) punto ii) reg. UE 1307/2013 di cui a 109	Superfici rimboschite con PSR attivo, ammissibili come EFA
		203	PRATI PERMANENTI	153- SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI SENSIBILI - SITUATI ALL'INTERNO DELLE ZONE NATURA 2000: ZPS , SIC O ZSC <i>o INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PA TERRITORIALM ENTE</i>	105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato II DM n. 5465 del 7 giugno 2018)



				COMPETENTI 040- SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI SENSIBILI - INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PA TERRITORIALM ENTE COMPETENTI; ZSC o INDIVIDUATI DALLE REGIONI/PA TERRITORIAL MENTE COMPETENT I 040- SUPERFICIE A PRATI PERMANENT I SENSIBILI - INDIVIDUATI	146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni - articolo 4, commi 2, 3 e 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate)	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni (articolo 4, commi 2, 3 e 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018)
					149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento - articolo 4(7) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate) o altri criteri indicati	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici, anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
					150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento - articolo 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate) o altri criteri indicati	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali).) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo



				DALLE REGIONI/PATERRITORIALMENTE COMPETENTI; 134-SUPERFICIE A PRATI PERMANENTI AL DI FUORI DELLE ZONE SENSIBILI	107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex articolo 4(7) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (e codice stalla)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
		204	DIVERSIFICAZIONE	Condizioni di esenzione	119	colture sommerse	riso



					105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi 106, 146, 149, 150 e 107
--	--	--	--	--	------------	--	--



					106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato II DM n. 5465 del 7 giugno 2018)
--	--	--	--	--	------------	---	---



					146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni - articolo 4, commi 2, 3 e 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate)	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni (articolo 4, commi 2, 3 e 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018)
--	--	--	--	--	------------	---	--



					149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento - articolo 4(7) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate) o altri criteri indicati	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici, anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo
					150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento - articolo 4 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (Con codice pascolo e codice stalla se pascolate) o altri criteri indicati	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali).) in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo



					107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex articolo 4(7) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 (e codice stalla)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)
				Condizioni di applicazione	192	Superfici su cui si applica la diversificazione	



				Condizioni di esenzione e applicazione	116	erba o altre piante erbacee da foraggio avvicendati	erbe non permanenti, codificate con 112
--	--	--	--	---	------------	--	---



					154	terreni messi a riposo (non compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 101
--	--	--	--	--	------------	---	---------------------------------------



					118	colture di leguminose	Tutte le colture con la Famiglia Leguminosae
--	--	--	--	--	------------	------------------------------	--



					117	terreni messi a riposo (compresi tra EFA temporanei)	superfici messe a riposo di cui a 114
009	ART. 52 DEL REG. (UE) 1307/2013, APPLICATO DAL DM 5465 DEL 07/06/2018	art. 23(1) DM 5465	122	SOIA			
		art. 23(9) DM 5465	123	COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE			
		art. 23(5) DM 5465	124	FRUMENTO DURO			



				art. 23(13 DM 5465	125	LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI		
				art. 24 DM 5465	126	RISO		
				art. 25 DM 5465	127	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		
				art. 26 DM 5465	128	POMODORO DA TRASFORMAZIONE		
				art. 27(1) DM 5465	129	OLIVETI- SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA		
					132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5%		
					138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITA' - DOP		
				DM Fondo Grano n. 11000 del 2 novembre 2016		179	GRANO DURO DE MINIMIS	
				BOVINI DA LATTE	Misura n. 1 – Latte (aiuto di base)	310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1 DEL DM 5465)	
					Misura n. 2 – Latte in zone di montagna (aiuto aggiuntivo)	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4, DEL DM 5465)	



				Misura n. 3 – Latte di bufala	312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7, DEL DM 5465)	
			Misura n. 4 – Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine				
				VACCHE NUTRICI - aiuto di base	313	VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1, DEL DM 5465)	
				VACCHE NUTRICI - aiuto aggiuntivo 20%	314	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA ART. 21, COMMA 3, DEL DM 5465)	
				VACCHE NUTRICI	322	VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE NON ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte ART. 21, COMMA 5, DEL DM 5465)	
			Misura n. 5 – Premio ai bovini macellati				
				BOVINI MACELLATI	315	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 9, DEL DM 5465)	
					316	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 9, DEL DM 5465))	
					318	CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA(ART. 21, COMMA 9, DEL DM 5465	



						317	CABI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA'(ART. 21, COMMA 9, DEL DM 5465	
						319	CABI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1151/2012 (ART. 21, COMMA 9, DEL DM 5465	
			Misura n. 6 – Ovini			320	AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 1 DEL DM 5465)	
			Misura n. 7 – Macellazione ovi-caprini			321	CABI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 6 DEL DM 5465)	
						300	Regime per i giovani agricoltori	



10.1 Dichiarazioni relative all'uso del suolo

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

- le suddette dichiarazioni utili ai fini dell'aggiornamento catastale per le pp. ff. NON situate nella Provincia di Trento sono trasmesse da Agea all'Agenzia delle Entrate ed esonerano il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di variazione reddituale di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- le suddette dichiarazioni utili ai fini dell'aggiornamento catastale per le pp. ff. situate nella Provincia di Trento sono trasmesse da Appag al Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento che provvede successivamente alla trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate ed esonerano il soggetto obbligato alla presentazione in catasto della denuncia di variazione reddituale di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- per le pp. ff. non situate nella provincia di Trento le eventuali variazioni a valenza catastale, che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante, devono essere rese direttamente all'Agenzia delle Entrate presso il competente Ufficio Provinciale – Territorio;
- per le pp. ff. nella provincia di Trento le eventuali variazioni a valenza catastale, che intervengano a valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante, devono essere rese direttamente al Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento).

11 CONDIZIONALITÀ

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM 25 gennaio 2017 n. 2490. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. UE 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori, anche attraverso mezzi elettronici, l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare. Le informazioni necessarie



vengono desunte dalla consistenza aziendale presente nel SIGC e dal piano di coltivazione sottoscritto ai sensi del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai sensi dell'art. 94 del Reg. (UE) n. 1306/2013 *“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali”*. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 dello stesso regolamento si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifiche disposizioni di armonizzazione di AGEA.

Le aziende ricadenti nel Regime dei piccoli agricoltori restano escluse dagli obblighi della condizionalità.

11.1 Scheda di Condizionalità

Il Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità mette a disposizione tutte le informazioni sugli obblighi di condizionalità attribuiti ad ogni azienda presente su SIAN, in relazione alle informazioni conosciute.

Il documento che raccoglie tali informazioni è la “scheda di condizionalità”, disponibile nel SIAN per ciascun anno civile. Questo documento è organizzato in maniera omogenea agli altri documenti di consultazione aziendale ed evidenzia, nei suoi quadri, le seguenti informazioni:

- identificativi dell'azienda e informazioni generali, relative all'anno civile. È presentato il quadro generale della condizionalità, indicati i Reg. CE di riferimento, gli obblighi particolari dei richiedenti aiuti per le misura agroambientali;
- impegni attivi a carico dell'azienda: criteri di gestione obbligatori CGO e buone condizioni agronomiche e ambientali BCAA, anche in relazione alle zone SIC, ZPS, ZVN che dovessero interessare la consistenza territoriale dell'azienda;
- dati aziendali sintetici sulla storia aziendale relativa ai controlli di condizionalità degli ultimi cinque anni (2012 – 2017);
- dati di dettaglio nel caso di esiti negativi (presenza di infrazioni e riduzioni).

Per i produttori che hanno conferito mandato ad un CAA il soggetto accreditato alla trasmissione telematica dei dati della domanda dovrà consegnare a ciascun richiedente la scheda di condizionalità.

12 REQUISITI PER IL PAGAMENTO

A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Regolamento (UE) 1307/2013 sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo. Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 1306/2013. In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti.



12.1 Limiti minimi

In applicazione dell'articolo 6 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, non sono corrisposti pagamenti per importi inferiori a 300 euro, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) 1306/2013.

12.2 Riduzione dei pagamenti

In applicazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%. Prima di procedere all'applicazione di dette percentuali di riduzione, ai pagamenti di base eccedenti gli importi sopra detti sono sottratti i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni esposte, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (articolo 5 del DM 18 novembre 2014, n. 6513).

Ove le informazioni relative agli importi che possono essere dettratti non possano essere acquisite in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici, l'agricoltore può presentare all'Organismo pagatore AGEA idonea documentazione contabile/fiscale dalla quale possano evincersi i costi relativi ai salari e agli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari.

Al fine di semplificare i controlli documentali, di seguito sono riportati i documenti ed i relativi codici e voci utilizzabili per il calcolo in questione.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del capping è possibile considerare le seguenti voci:

Costo del lavoro sostenuto dall'azienda:

retribuzione netta che si compone di salari o stipendi (comprensivi di straordinari e maggiorazioni, scatti di anzianità, gratifiche, compensi per ferie e festività non godute ed altre voci previste dai contratti collettivi del settore) corrisposti ai dipendenti subordinati per il lavoro prestato e che costituiscono il reddito al netto delle ritenute fiscali versate dal sostituto d'imposta (desumibili dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro e dichiarati nella dichiarazione annuale modello 770);

imposte a carico dell'azienda che riguardano l'indeducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro. Per quanto concerne l'indeducibilità del costo del lavoro è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a euro 7.500,00 su base annua, aumentato a euro 13.500 per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni;

oneri sociali e previdenziali calcolati a carico dell'azienda in misura percentuale sul reddito imponibile (quota INPS e INAIL per operai agricoli e impiegati e quota ENPAIA per gli impiegati agricoli) comprensiva di altre voci quali:

- Contributo di solidarietà;



- Quote associative;
- Assistenza contrattuale nazionale;
- Assistenza contrattuale provinciale;
- Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale;
- Contributo finanziamento EBAN.
- Oneri sociali versati per il lavoro autonomo in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale o versati dall'imprenditore per la propria posizione o per quella dei suoi familiari.

Per le aziende agricole costituite in forma di società di capitale, obbligate alla stesura del bilancio di competenza, le voci relative al costo del lavoro sono quelle di seguito elencate, previste dall'art. 2425 c.c. e reperibili presso la CCIAA presso la quale viene depositato annualmente copia del bilancio trasmesso telematicamente:

Contenuto del conto economico:

- costo della produzione:
 - a) per il personale
 - b) salari e stipendi
 - c) oneri sociali
 - d) trattamento di fine rapporto
 - e) trattamento di quiescenza e simili
 - f) altri costi.

Per quanto concerne le società semplici e le ditte individuali soggette a contabilità semplificata è possibile considerare le seguenti informazioni:

1) Dati retributivi reperibili presso i seguenti enti o fornitori dall'agricoltore:

AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate rilascia la dichiarazione modello 770 ordinario dal quale è possibile desumere i seguenti dati:

- redditi da lavoro dipendente e assimilati che l'azienda ha versato a tutti i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato e pensionati nell'anno fiscale di riferimento (ad esempio nel 2014). Il dato si desume nella Parte B del modello Dati fiscali forniti per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi (Redditi nel campo 1 Redditi di lavoro dipendente ed assimilati).

La sezione in questione viene compilata per ciascun codice fiscale contenuto nella Parte A dati relativi al dipendente pensionato o altro percettore di somme al campo 1 (codice fiscale). La Parte B riporta i dati che si desumo dalla CU (Certificazione Unica ex CUD rilasciata al dipendente). Il reddito ivi dichiarato rappresenta il costo complessivo sostenuto dall'azienda per salari e stipendi;

- il trattamento di fine rapporto eventualmente versato nell'anno fiscale di riferimento. Il dato si desume nella Parte B, sezione Trattamento di fine di rapporto, indennità equipollenti altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata, nel campo 401 indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno.

INPS

L'INPS rilascia l'informazione relativa alla retribuzione indicata come base imponibile per il calcolo degli oneri contributivi contenuta nel prospetto riepilogativo F24 che contiene la tariffazione in conseguenza della trasmissione del DMAG trimestrale da parte dell'azienda o dell'UNIEMENS, rigo 02 del prospetto.

2) Dati relativi agli oneri sociali INPS

L'INPS rilascia:

a) per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) il totale dei contributi versati e indicati nel prospetto riepilogativo F24 dei contributi annuali (divisi in quattro rate) pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari. Al totale causale LAA occorre aggiungere il contributo sindacale, rigo 10;

b) per i lavoratori dipendenti (OTI e OTD) il totale dei contributi versati e indicati nel prospetto riepilogativo F24 per ciascun codice CIDA aziendale e per ciascun trimestre di versamento calcolati



sulla base del modello DMAG comunicato dalle aziende. Al totale causale LAS rigo 19 occorre sottrarre la voce contributi a carico lavoratore rigo 5 ed aggiungere contributo per il finanziamento dell'EBAN, rigo 22;

c) per i lavoratori dipendenti (impiegati agricoli) il totale dei contributi calcolati su ciascuna mensilità di versamento effettuato sulla base della comunicazione UNIAMENS e del DM10. La procedura rilascia il modello F24, pertanto l'INPS possiede il totale di quanto versa l'azienda e verifica l'applicazione dell'aliquota nell'UNIAMENS con il pagamento. Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'INPS le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'INPS, delle agevolazioni e degli sgravi. Il versamento dei contributi dovuti sulla base dei dati indicati sul modello DM10 va effettuato con il modello F24.

Dal valore complessivo dei contributi versati occorre sottrarre i contributi pagati dal dipendente che sono indicati nel 770 parte C dati previdenziali e assistenziali INPS, sezione I, casella 6, contributi a carico del lavoratore (uno per ogni impiegato).

ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura

I lavoratori dipendenti assunti con qualifica di dirigente/quadro/impiegato agricolo sono iscritti all'Ente per i versamenti del TFR e gli infortuni sul lavoro.

Dall'ENPAIA è possibile ottenere l'estratto della posizione aziendale suddiviso per contributi conto ditta e conto dipendente. I versamenti a favore dell'ente vengono effettuati mensilmente attraverso una dichiarazione sul portale ENPAIA dove l'azienda indica l'imponibile previdenziale ed il sistema effettua il calcolo producendo un MAV.

Pagamento Cassa extra legem previsto dai contratti provinciali di lavoro per integrazioni su malattia, infortuni e maternità. I dati sul pagato annuale possono essere dichiarati dalle Casse.

3) Dati relativi alle imposte

Ai fini del pagamento dell'imposta il costo del personale non è deducibile; pertanto, al fine di evidenziare in maniera corretta il costo del lavoro, si può calcolare l'aliquota IRAP versata dall'azienda nell'anno riferimento sul costo complessivo del personale.

Le informazioni sopra descritte, oltre ad essere reperibili presso gli Enti evidenziati, possono essere fornite dall'agricoltore interessato.

Si tratta in particolare di:

- copia del modello 770 (medesimo in possesso dell'Agenzia delle Entrate);
- copia dei riepiloghi dei pagamenti F24 che l'INPS invia alle aziende per gli operai unitamente al modello F24 che attesta l'avvenuto pagamento;
- copia del rilascio UNIAMENS con evidenza del pagamento F24 (per dedurre la quota a carico dell'azienda è necessario sottrarre la contribuzione a carico del lavoratore sul modello 770 - copia dei MAV pagati all'ENPAIA);
- copia dei versamenti eseguiti alle casse extralegem;
- denuncia IRAP.

Si precisa che la documentazione elencata non è esaustiva ma integrabile con ulteriore documentazione eventualmente riportante le medesime informazioni.

L'esito del calcolo, unitamente ai pagamenti effettuati, sono trasmessi al Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni nel fascicolo aziendale.



12.3 Certificato antimafia

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e successive modifiche e integrazioni quali: l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161 che aggiunge il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011; il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172; l'art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 ha modificato l'art. 83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/201; decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1 dicembre 2018;

il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto di seguito indicato e meglio specificato nella circolare AGEA Coordinamento n.4435 del 22/01/2018.

Le imprese che richiedono pagamenti superiori alle soglie indicate in tabella sono tenute a compilare e a sottoscrivere le autodichiarazioni che il CAA mandatario segnalerà loro, in quanto tali autodichiarazioni sono necessarie per l'acquisizione, da parte di OP Appag, dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.

Anno di presentazione domanda	Soglia	Informativa antimafia
Dal 1 gennaio 2019	Fino a 25.000 euro	No
	Oltre 25.000 euro	Si

13 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto



corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

14 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex artt. art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016)

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* dell'APPAG (Agenzia Provinciale per i Pagamenti); i dati di contatto sono: indirizzo Via G.B. Trener, 3 – 38121 TRENTO, tel. 0461-495877, fax 0461-495810, e-mail appag@provincia.tn.it; PEC: appag@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (da indicare, nell'oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

Con appositi provvedimenti del Dirigente sono approvati i modelli di informativa in riferimento ai singoli procedimenti.



15 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 111 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. Tale informazione è presente nel modulo di domanda per la campagna 2019.

16 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

In applicazione della legge 30 novembre 1992 n. 23 e successive modifiche, la Provincia Autonoma di Trento con apposita deliberazione della Giunta provinciale individua i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria.

Nel caso degli aiuti previsti dal Regime di pagamento unico (pagamenti diretti) i procedimenti fanno riferimento alla regolamentazione comunitaria. Il procedimento amministrativo relativo a ciascuna domanda si intende avviato a decorrere dalla data di registrazione della domanda effettuata a cura del CAA o direttamente da Appag tramite il sistema informativo provinciale SIAP.

Il responsabile del procedimento domanda unica è il direttore dell'Unità Tecnica e di Autorizzazione Premi di Appag.

a) Comunicazione di avvio di procedimento.

Considerato l'elevato numero di soggetti destinatari, che renderebbe particolarmente gravosa – sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico - la comunicazione personale, la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata mediante pubblicazione nell'Albo ufficiale on-line di Appag per un periodo di 15 giorni dopo il termine ultimo di presentazione tardivo della domanda unica di pagamento 2019.

La comunicazione di avvio del procedimento contiene tutti gli elementi informativi previsti dall'art. 25 della legge provinciale 23/1992. Con specifico riferimento alla data di presentazione dell'istanza ed altri eventuali dettagli relativi alla stessa, la comunicazione fa rinvio al sito web istituzionale di Appag nel quale sarà reso disponibile l'elenco delle istanze presentate con i relativi riferimenti.

Per quanto riguarda i termini di conclusione del procedimento, invece, la comunicazione contiene l'indicazione che «il procedimento si concluderà entro i termini previsti dal regolamento comunitario (UE) 1306/2013».

A fini meramente informativi, Appag comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento, unitamente all'elenco delle domande registrate.

b) Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Qualora ne ricorrano i presupposti, Appag comunica ai beneficiari interessati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 27 bis della legge provinciale 23/92.

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è effettuata mediante invio di Pec all'interessato. Per quanto riguarda le motivazioni del preavviso di rigetto per ciascuna domanda, la comunicazione fa rinvio ad apposita documentazione depositata in Appag.



A fini meramente informativi, Appag comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, unitamente all'elenco delle domande interessate.

Eventuali osservazioni relative ai motivi ostativi comunicati da Appag devono essere prodotte a firma del beneficiario della domanda, ancorché trasmesse per il tramite di un Centro di assistenza agricola. Il termine di 15 giorni previsto dalla legge provinciale per la presentazione di osservazioni da parte dei beneficiari è computato a decorrere dalla data di ricevimento della pec (avvenuta consegna).

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni Appag darà conto nella motivazione del provvedimento di non ammissibilità totale o parziale che sarà approvato a conclusione del procedimento e dovrà essere comunicato ai beneficiari interessati secondo le seguenti modalità:

- comunicazione personale, qualora il numero dei destinatari non renda la comunicazione personale particolarmente gravosa, sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico; la comunicazione personale avviene tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC), che risulta registrata nel fascicolo aziendale del beneficiario o in altro registro pubblico accessibile da parte di Appag. Solo in casi particolari si procederà a comunicazioni individuali a mezzo raccomandata A/R;
- pubblicazione nell'Albo ufficiale on-line dell'Agenzia, per un periodo di 15 giorni, qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale particolarmente gravosa, sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico; in tal caso, a fini meramente informativi, Appag comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta approvazione del decreto di conclusione di non ammissibilità totale o parziale, unitamente all'elenco delle domande interessate. Il provvedimento di non ammissibilità totale o parziale potrà essere impugnato dal beneficiario avanti l'autorità giudiziaria competente nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

c) Conclusione del procedimento

Entro i termini previsti dal regolamento (UE) n.1306/2013, Appag approva il decreto di conclusione del procedimento e, nel caso in cui il numero dei soggetti destinatari, sia elevato e che quindi la comunicazione di chiusura del procedimento (art. 33 LP 23/92) diverrebbe particolarmente gravosa - sia in termini operativi, sia sotto il profilo economico - la comunicazione è effettuata mediante pubblicazione all'Albo ufficiale on-line dell'Agenzia per un periodo di 15 giorni e per alcuni degli interessati si procede mediante comunicazione personale. La comunicazione rinvia al sito web istituzionale di Appag nella quale sarà reso disponibile l'elenco delle domande.

A fini meramente informativi, Appag comunica a ciascun Centro di assistenza agricola, per quanto di sua competenza, l'avvenuta pubblicazione del decreto di conclusione del procedimento, unitamente all'elenco delle domande interessate.

La comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, che potrà essere anche telematica, avviene con le seguenti modalità:

- tramite la comunicazione dell'avvenuto pagamento;
- tramite la comunicazione di mancato pagamento per la presenza di anomalie generate dai controlli amministrativi/informatici e in loco.

Qualora, a seguito di accertamenti successivi al pagamento, si determina una riduzione dell'importo del premio già erogato, l'Organismo Pagatore comunica all'interessato l'importo del debito e le motivazioni ai sensi della Legge provinciale 23/92 e successive modifiche.

l'Organismo Pagatore procede al recupero delle somme, previo iscrizione nel Registro debitori, sia attraverso forme automatiche di compensazione sia mediante richiesta di versamento diretto e, se necessario, recupero coattivo del credito.



17 RINVIO

In merito alla disciplina delle seguenti fattispecie:

- accesso alla Riserva Nazionale;
- criteri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, consultazione stato avanzamento procedimento amministrativo, termine di conclusione del procedimento;

si rimanda alle specifiche disposizioni della normativa nazionale, locale e dell'Organismo AGEA Coordinamento .

18 ALLEGATI

Allegato 1 – Modello Domanda unica 2019